



RAPPORTO SULLO STATO
DELLA LEGISLAZIONE
DELLA REGIONE MARCHE E
SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
DELL'ASSEMBLEA

Anno 2012

Servizio Studi e Commissioni

Coordinamento Rapporto:
Dott.ssa Luigia Alessandrelli

Redazione:
Dott.ssa Luigia Alessandrelli
Dott. Edoardo Ascoli
Dott.ssa Cinzia Ceccaroli
Dott.ssa Tamara Ferretti
Dott.ssa Raffaella Marinelli
Dott.ssa Barbara Sardella

Grafica:
Doretta Burattini

Si ringrazia per la collaborazione il personale dell'Assemblea legislativa delle Marche

Relazione di sintesi	9
----------------------------	---

PARTE I
STATO DELLA LEGISLAZIONE
CAPITOLO I
INIZIATIVA LEGISLATIVA

a cura della Dott.ssa Raffaella Marinelli

1. Andamento dell'iniziativa legislativa	17
2. Tipo di iniziativa legislativa	17
3. Tasso di successo dell'iniziativa legislativa	22
4. Intervento modificativo all'iniziativa legislativa	26

CAPITOLO II
PRODUZIONE LEGISLATIVA

a cura della Dott.ssa Raffaella Marinelli

1. Andamento della produzione legislativa	29
2. Dimensione delle leggi	32
3. Tasso mensile di legislazione	33
4. Fonte giuridica della potestà legislativa	33
5. Tipologia delle leggi	35
6. Finalità delle leggi	38
7. Tecnica redazionale delle leggi	40
8. Macrosettori d'intervento legislativo	42
9. Durata media dell'iter di approvazione delle leggi	44
10. Singole leggi	46
11. Politiche di contenimento della spesa pubblica – Le leggi regionali ..	74

CAPITOLO III
PRODUZIONE REGOLAMENTARE

a cura del Dott. Edoardo Ascoli

1. Andamento della produzione regolamentare e dimensione dei regolamenti	83
2. Macrosettori d'intervento della produzione regolamentare	84
3. Singoli regolamenti	86

CAPITOLO IV
RIORDINO NORMATIVO

a cura della Dott.ssa Raffaella Marinelli

1. Leggi abrogate	89
2. Leggi vigenti	92
3. Leggi modificate	100
4. Regolamenti abrogati	102
5. Regolamenti vigenti	103
6. Regolamenti modificati	109

CAPITOLO V
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

a cura della Dott.ssa Raffaella Marinelli

1. Premessa	113
2. Ricorsi del Governo	113
3. Sentenze e ordinanze	127

PARTE II
ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA
CAPITOLO I
SEDUTE E ATTI

a cura della Dott.ssa Cinzia Ceccaroli

1.	Sedute dell'Assemblea	141
2.	Atti approvati	141

CAPITOLO II
SINDACATO ISPETTIVO

a cura della Dott.ssa Cinzia Ceccaroli

1.	Atti di sindacato ispettivo	145
2.	Iniziativa degli atti di sindacato ispettivo	147
3.	Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di sindacato ispettivo	149

CAPITOLO III
INDIRIZZO POLITICO

a cura della Dott.ssa Cinzia Ceccaroli

1.	Atti di indirizzo politico	153
2.	Iniziativa degli atti di indirizzo politico	155
3.	Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di indirizzo politico	158

CAPITOLO IV
NOMINE E DESIGNAZIONI

a cura della Dott.ssa Raffaella Marinelli

1.	Premessa	163
2.	Analisi delle nomine e designazioni	163
3.	Analisi della rappresentanza di genere	166

CAPITOLO V
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

a cura della Dott.ssa Tamara Ferretti

1. Sedute del Consiglio delle autonomie locali	169
2. Atti	170
3. Pareri	171
Allegato 1	173
Allegato 2	178

CAPITOLO VI
RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO EUROPEO

a cura della Dott.ssa Barbara Sardella

1. Partecipazione alla formazione del diritto europeo	179
2. Funzione di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta regionale	181

CAPITOLO VII
ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CLAUSOLE VALUTATIVE

a cura della Dott.ssa Luigia Alessandrelli

1. Funzione di controllo e valutazione	183
2. Rapporto sull'attività dell'Ombudsman regionale	185
3. Rapporto sullo stato di attuazione della l.r. n. 46/95	186
4. Rapporto annuale sullo stato di attuazione del piano triennale dei beni e attività culturali di cui alla l.r. n. 4/2010	186

APPENDICE

Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo	189
--	-----

Relazione di sintesi

1. Tendenze essenziali della produzione normativa e dell'attività dell'Assemblea legislativa

Il rapporto sullo stato della legislazione e sull'attività dell'Assemblea legislativa marchigiana è giunto alla sua 11^a edizione. Esso, come di consueto, offre un'analisi dettagliata della produzione normativa e dell'attività del Consiglio regionale nell'anno 2012.

L'agenda politica regionale è stata dominata in quest'anno dalla crisi economico finanziaria e dalla frenetica e, per alcuni versi caotica, decretazione nazionale d'urgenza.

I decreti legge del 2012 n. 95 e n. 174 (cosiddetti "taglia spese), n. 98 (sempre concernente la riduzione della spesa) e n. 188 (sul riordino delle Province, poi decaduto) hanno notevolmente impegnato il sistema istituzionale marchigiano imponendo tempi serrati di adeguamento, in parte coincidenti con il loro faticoso iter di conversione nelle aule parlamentari.

Le problematiche relative al risanamento finanziario si sono intrecciate a quelle della riduzione dei costi della politica, tema particolarmente sentito dall'opinione pubblica che, stretta dalla crisi economica, ha chiesto interventi di razionalizzazione in tutti i campi della vita pubblica.

1.1. Politiche legislative in settori significativi

In tale contesto il legislatore regionale ha complessivamente approvato 46 leggi e 6 regolamenti.

Il settore legislativo maggiormente disciplinato è stato quello dei servizi alla persona ed alla comunità (28% circa delle leggi approvate) e quello dell'ordinamento istituzionale (22% circa delle leggi approvate), seguito dal settore territorio, ambiente ed infrastrutture e dal settore sviluppo economico ed attività produttive. In tali ambiti sono state approvate sia leggi di manutenzione che organiche. Tra queste ultime, si ricordano la disciplina regionale della valutazione d'impatto ambientale (legge regionale n. 3/2012), le disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero che rappresentano un testo unico del settore (legge regionale n. 5/2012), la normativa relativa all'istituzione del Registro regionale delle cause di morte e di patologia (legge regionale n. 6/2012), la disciplina dei distretti rurali e dei distretti alimentari di qualità (legge regionale n. 11/2012), il riordino della normativa in materia di volontariato (legge regionale n. 15/2012), la definizione delle politiche re-

gionali di pari opportunità e di genere (legge regionale n. 23/2012), l'individuazione degli interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (legge regionale n. 32/2012), le disposizioni in materia di apicoltura (legge regionale n. 33/2012).

Per quanto riguarda i costi della politica, le Marche hanno proseguito l'opera di razionalizzazione iniziata nel 2011 con la soppressione dell'assegno vitalizio a decorrere dalla X legislatura, l'attribuzione ai Consiglieri in carica ed agli ex Consiglieri della facoltà di rinuncia all'assegno medesimo a partire dalla legislatura in corso, l'introduzione di decurtazioni del trattamento economico dei Consiglieri in relazione ai redditi da lavoro posseduti dagli stessi.

Nel 2012, in esecuzione dei vincoli imposti dall'ordinamento nazionale ed in raccordo con le indicazioni delle Conferenze nazionali dei Presidenti di Giunta e di Consiglio, sono state approvate le nuove norme sull'indennità di Consiglieri ed Assessori (che non hanno comportato innovazioni sostanziali in relazione al trattamento in essere, ma solo correzioni marginali) e sul finanziamento dei Gruppi consiliari. Si è poi provveduto ad approvare in prima lettura la modifica statutaria che ha ridotto il numero dei Consiglieri a 30 più il Presidente.

In tema di trasparenza è stata approvata la legge regionale n. 41/2012 sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei componenti degli Organi regionali, dei titolari di cariche ed Istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in Enti e Società; inoltre, al fine di migliorare l'attività di autocontrollo regionale interno, è stato istituito il Collegio dei Revisori dei conti della Regione (legge regionale n. 40/2012).

E' altresì proseguita nel 2012 l'opera di semplificazione dell'apparato amministrativo regionale in un'ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa. Di particolare rilevanza a tal fine, l'istituzione della stazione unica appaltante (legge regionale n. 12/2012), la soppressione degli Enti regionali per l'abitazione pubblica e l'istituzione dell'ERAP Marche con conseguente notevole risparmio delle spese di funzionamento (legge regionale n. 18/2012), la soppressione del Comitato Pari Opportunità e del Comitato Paritetico per il fenomeno del Mobbing, sostituito da un Comitato unico di Garanzia (legge regionale n. 17/2012), il riordino degli Organismi di gestione dei Parchi Naturali (legge regionale n. 13/2012) con cui si è prevista la sostituzione del Collegio dei Revisori con un Revisore unico e si è azzerata l'indennità per i componenti del Consiglio Direttivo che hanno diritto esclusivamente a rimborsi spesa.

1.2. Raccordi istituzionali

Sostanzialmente immutata rispetto agli anni precedenti resta l'attenzione dell'Assemblea alle azioni di raccordo tra i diversi livelli istituzionali per la realizzazione di politiche pubbliche condivise.

In tale ambito, significativa è stata la partecipazione del Consiglio regionale al processo di formazione del diritto europeo. In particolare l'Assemblea legislativa ha adottato una risoluzione relativa alla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione del programma per l'ambiente e per il clima nell'ambito della cosiddetta procedura di "Allerta precoce"; ha partecipato alla consultazione promossa dal Comitato delle Regioni nell'ambito della rete di controllo sulla sussidiarietà in merito al "settimo programma di azione per l'ambiente: una migliore attuazione della legislazione della UE sull'ambiente"; ha partecipato al cosiddetto dialogo politico con le Camere del Parlamento Italiano sul "Pacchetto appalti", cioè su nuove proposte di direttiva europea che andranno a sostituire la disciplina europea in materia di appalti pubblici a partire dal 2014.

Il raccordo con gli Enti locali è stato assicurato attraverso la consultazione degli stessi da parte delle Commissioni referenti e attraverso il coinvolgimento nella decisione del Consiglio delle Autonomie Locali. Complessivamente il CAL ha espresso nel 2012 n. 38 pareri sugli atti di competenza assembleare con un incremento della sua attività consultiva rispetto all'anno precedente nei confronti del Consiglio regionale del 35%.

1.3. Andamento della produzione normativa e il suo riordino

Restano anche nel 2012 confermate le tendenze in ordine all'andamento della produzione normativa ed al suo riordino rilevate nel 2011. Si assiste anche quest'anno a un incremento dello stock normativo che si attesta a 846 leggi vigenti (più 23 leggi rispetto all'anno precedente). Lo strumento dell'abrogazione esplicita è utilizzato assiduamente dal legislatore (complessivamente sono state abrogate nel 2012 n. 13 leggi e ne sono state introdotte 46), ma non costituisce il mezzo principale del disboscamento normativo, in quanto risulta legato ad operazioni di riordino di singole discipline.

Le modifiche esplicite sono il mezzo principale di aggiornamento e adeguamento dell'ordinamento regionale.

Nell'anno 2012 con 28 delle 46 leggi approvate, sono state modificate 79 leggi previgenti.

Resta limitata la produzione regolamentare. Sono 6 i regolamenti approvati nel 2012. Di questi due sono stati approvati dall'Assemblea legislativa, uno dalla Giunta regionale e tre dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione assembleare competente. E' da segnalare che le Commissioni hanno attivamente partecipato alla decisione, esprimendo pareri condizionati all'accoglimento di modifiche, che sono state, per la quasi totalità dei casi, accolte dalla Giunta.

1.4. Attività assembleare

L'attività normativa anche nel 2012 come nell'anno precedente resta l'attività centrale del Consiglio regionale, tuttavia le leggi ed i regolamenti non costituiscono la maggioranza delle deliberazioni approvate dall'Assemblea. A fronte di 48 atti di natura normativa, 82 sono le deliberazioni di altro tipo (deliberazioni amministrative, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni e nomine).

Il controllo sull'esecutivo e sulle politiche regionali è stato realizzato anche quest'anno attraverso gli strumenti tradizionali del sindacato ispettivo ed attraverso l'attività di valutazione degli effetti degli interventi legislativi precedentemente approvati.

In particolare nel 2012 sono state presentate 21 interpellanze e 476 interrogazioni, con prevalenza degli atti di sindacato ispettivo proposti dalla maggioranza. Complessivamente gli atti di sindacato ispettivo rispetto all'anno precedente sono aumentati del 34% circa.

Per quanto attiene all'attività di valutazione delle politiche è stato introdotto nell'ordinamento regionale il bilancio di genere mediante il quale in particolare si valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalle politiche regionali nei diversi settori di intervento pubblico al fine di definire strumenti, meccanismi ed azioni per raggiungere la parità tra i generi.

Inoltre la Giunta regionale in attuazione di clausole valutative introdotte precedentemente, ha inviato 2 rapporti relativi allo stato di attuazione della legge regionale n. 46/95 (Politiche giovanili) e al piano triennale dei beni ed attività culturali. I rapporti sono stati esaminati dalle competenti Commissioni.

2. Struttura del Rapporto

Il Rapporto è articolato in due parti e vari capitoli. La prima parte attiene allo stato della legislazione della Regione. Essa contiene una fotografia dettagliata della produzione normativa del 2012, sia in riferimento alle caratteristiche dell'attività legislativa che a quelle dell'attività regolamentare.

Come di consueto una particolare attenzione è posta sulle azioni regionali relative al riordino normativo, all'andamento dell'iniziativa legislativa ed all'attività emendativa delle Commissioni e dell'Assemblea. Un apposito capitolo è dedicato al contenzioso costituzionale.

La seconda parte del Rapporto è dedicata all'attività istituzionale del Consiglio regionale con particolare riferimento all'attività dell'Assemblea, cioè alle sedute, agli atti approvati, all'attività di sindacato ispettivo e a quella di indirizzo politico. In appositi capitoli, viene evidenziata l'attività del Consiglio delle Autonomie locali, la partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione del diritto europeo e alla sua attuazione; l'attività di valutazione delle politiche regionali, le nomine e designazioni assembleari in Enti ed organismi di interessi regionali.

Luigia Alessandrelli
Dirigente Servizio Studi e Commissioni

Parte I

Stato della legislazione




INIZIATIVA LEGISLATIVA

1. Andamento dell'iniziativa legislativa

Dall'inizio della IX legislatura sono state presentate in Assemblea legislativa della Regione Marche 280 proposte di legge: 62 nell'anno 2010, con una media di 7,75 proposte al mese; 106 nell'anno 2011, con una media di 8,83 proposte al mese; 112 nell'anno 2012, con una media di 9,33 proposte al mese.

Si registra, pertanto, un leggero aumento del numero delle iniziative nel 2012 rispetto al 2011.

P.d.l. presentate nella IX legislatura distinte per anno




2. Tipo di iniziativa legislativa

Nell'anno 2012 sono state presentate 28 proposte di legge di iniziativa della Giunta, 82 di iniziativa consiliare, 1 di iniziativa degli Enti locali e 1 di iniziativa popolare. Quest'ultima, in particolare, è volta alla riduzione dei costi complessivi della politica. Invece, la prima proposta di legge che si registra nella IX legislatura a seguito d'iniziativa degli Enti locali riguarda l'adozione di misure di prevenzione volte alla tutela e conservazione della fauna selvatica, nonché alla salvaguardia dell'economia agro-silvo-pastorale.


Nell'elaborazione delle proposte consiliari un ruolo significativo hanno, a volte, assunto gli organi interni dell'Assemblea legislativa quali l'Ufficio di Presi-

denza del Consiglio e le Commissioni assembleari: 3 delle 82 proposte di iniziativa consiliare, ad esempio, sono state firmate da tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza e sono state presentate, sostanzialmente, sulla base di una decisione unanime dell'Ufficio medesimo che ha provveduto alla loro predisposizione.

P.d.l. anno 2012 distinte per tipo di iniziativa



Ripartizione % p.d.l. anno 2012 distinte per tipo di iniziativa




Nei primi tre anni della IX legislatura si rileva la scarsissima utilizzazione dell'istituto dell'iniziativa legislativa degli Enti locali e popolare e una certa vivacità dell'iniziativa legislativa consiliare, che ha spesso rappresentato uno stimolo all'intervento legislativo dell'esecutivo.


Le proposte di legge d'iniziativa consiliare costituiscono, infatti, un forte impulso per la Giunta facendola intervenire sulle stesse materie.

P.d.l. IX legislatura distinte per tipo di iniziativa e per anno


Iniziativa p.d.l.	2010 (apr./dic.)	2011	2012	Totale
Giunta	16	30	28	74
Consiliare	46	75	82	203
Enti locali	---	---	1	1
Popolare	---	1	1	2
Totale	62	106	112	280



P.d.l. IX legislatura distinte per tipo di iniziativa




Ripartizione % p.d.l. IX legislativa distinte per tipo di iniziativa




Per quanto concerne il tipo di iniziativa legislativa consiliare 44 proposte di legge sono d’iniziativa dei Consiglieri di maggioranza, 16 d’iniziativa dei Consiglieri di minoranza e 22 d’iniziativa mista, ossia derivanti dall’iniziativa consiliare congiunta di maggioranza e minoranza.

P.d.l. anno 2012 distinte per tipo di iniziativa consiliare




Ripartizione % pdl anno 2012 distinte per tipo di iniziativa consiliare




P.d.l. IX legislatura distinte per tipo di iniziativa consiliare e per anno


Iniziativa p.d.l.	2010 (apr./dic.)	2011	2012	Totale
Maggioranza	15	37	44	96
Minoranza	28	21	16	65
Mista	3	17	22	42
Totale	46	75	82	203



P.d.l. IX legislatura distinte per tipo di iniziativa



Ripartizione % p.d.l. IX legislativa distinte per tipo di iniziativa



3. Tasso di successo dell'iniziativa legislativa

Per tasso di successo dell'iniziativa legislativa si intende il rapporto tra le proposte di legge presentate e le proposte di legge approvate in un'unità di tempo determinata.

Si evidenzia che le proposte di legge approvate, in genere, risultano in numero superiore alle leggi promulgate, in quanto le proposte di legge d'identico e uguale contenuto vengono abbinate tra loro.

Nell'anno 2012, 35 proposte di legge che hanno avuto successo sono state abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale. In particolare la competente Commissione assembleare referente ha scelto, in 3 casi, il testo base e ha redatto, in 3 casi, il relativo testo unificato.


Nell'anno 2012 sono state approvate 68 proposte di legge: 3 proposte sono state presentate nell'anno 2010, 19 proposte sono state presentate nell'anno 2011 e 46 proposte sono state presentate nell'anno 2012.

Pertanto dall'inizio della legislatura sono state approvate 130¹ delle 280 proposte di legge presentate, con un tasso di successo pari al 46,42%.

¹ Nel primo anno della IX legislatura e nell'anno 2011 sono state approvate rispettivamente 18 e 44 pdl (dati presi da "Rapporto sullo stato della legislazione della Regione Marche e sull'attività istituzionale dell'Assemblea Anno 2011").

Tasso di successo iniziativa legislativa IX legislatura

P.d.l. presentate IX legislatura	P.d.l. approvate IX legislatura	Tasso di successo complessivo
280	130	46,42%

P.d.l. presentate e approvate IX legislatura

Il tasso di successo varia, poi, in maniera significativa in relazione al soggetto dell'iniziativa.


Nell'anno 2012 il tasso di successo delle proposte di legge d'iniziativa della Giunta regionale è sensibilmente superiore a quello delle proposte di legge d'iniziativa consiliare. Fanno eccezione i casi in cui le proposte sono state il frutto della decisione dell'Ufficio di Presidenza².

Nell'anno 2012 è stata poi approvata 1 delle 2 proposte di legge d'iniziativa popolare, con un tasso di successo del 50%.

² 2 delle 3 proposte di legge presentate dai componenti l'Ufficio di Presidenza sono state approvate: il tasso di successo è stato del 66,67%.

Tasso di successo iniziativa legislativa IX legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa


Iniziativa p.d.l. e anno	P.d.l. presentate	P.d.l. approvate nel 2010	P.d.l. approvate nel 2011	P.d.l. approvate nel 2012	P.d.l. approvate nella IX legislatura	Tasso di successo soggetto	Tasso di successo complessivo
Giunta							
2010 (apr./dic.)	16	12	3	---	15		
2011	30	---	17	10	27		---
2012	28	---	---	18	18		
Totale	74	12	20	28	60	81,01%	
Consiliare							
2010 (apr./dic.)	46	6	5	3	14		
2011	75	---	19	9	28		---
2012	82	---	---	27	27		
Totale	203	6	24	39	69	33,99%	
Enti locali							
2010 (apr./dic.)	---	---	---	---	---	---	
2011	---	---	---	---	---	---	---
2012	1	---	---	---	---	---	
Totale	1	---	---	---	---	---	
Popolare							
2010 (apr./dic.)	---	---	---	---	---	---	
2011	1	---	---	---	---	---	---
2012	1	---	---	1	1	---	
Totale	2	---	---	1	1	50%	
Totale	280	18	44	68	130	---	46,43%



Inoltre il tasso di successo delle proposte di legge d'iniziativa mista (presentate, cioè, dai Consiglieri di maggioranza e di minoranza insieme) è sensibilmente superiore a quello delle proposte di legge presentate dai Consiglieri di maggioranza o di minoranza.


Tasso di successo iniziativa legislativa IX legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa consiliare

Iniziativa p.d.l.	P.d.l. presentate	P.d.l. approvate nel 2010	P.d.l. approvate nel 2011	P.d.l. approvate nel 2012	P.d.l. approvate nella IX legislatura	Tasso di successo soggetto	Tasso di successo complessivo
Maggioranza							
2010 (apr./dic.)	15	3	3	2	8		
2011	37	---	7	5	12		---
2012	44	---	---	12	12		
Totale	96	3	10	19	32	33,33%	
Minoranza							
2010 (apr./dic.)	28	3	1	1	5		
2011	21	---	5	2	7		---
2012	16	---	---	3	3		
Totale	65	3	6	6	15	23,08%	
Mista							
2010 (apr./dic.)	3	---	1	0	1		
2011	17	---	7	2	9		---
2012	22	---	---	12	12		
Totale	42	---	8	14	22	52,38%	
Totale	203	6	24	39	69	---	33,99%



Tasso di successo iniziativa legislativa IX legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa e per tipo di iniziativa consiliare

Soggetto iniziativa P.d.l.	P.d.l. presentate	P.d.l. approvate	Tasso di successo soggetto iniziativa	Tasso di successo complessivo
Giunta	74	60	81,01%	---
Maggioranza	96	32	33,33%	---
Minoranza	65	15	23,08%	---
Mista	42	22	52,38%	---
Enti locali	1	---	---	---
Popolare	2	1	50	---
Totale	280	130	---	46,43%



4. Intervento modificativo all'iniziativa legislativa

In genere risulta incisivo l'intervento modificativo a cui sono sottoposte le proposte di legge approvate³ connesso all'istruttoria legislativa delle competenti Commissioni assembleari e alla discussione e votazione in Aula.

³ Nel presente paragrafo nei casi di pdl abbinate ai sensi dell'art. 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa si esamina il relativo testo base o unificato o della pdl a iniziativa della Giunta.

Di norma l'attività emendativa comprende le ordinarie procedure politiche di votazione delle modifiche, ma anche attività meno visibili quali la riscrittura dei testi in seno alle Commissioni e l'introduzione di modifiche tecnico-formali da parte degli Uffici per la presenza di un insieme di regole standard riguardo alla redazione dei testi normativi. Lungi dall'essere mero recettore delle iniziative dell'esecutivo, l'Assemblea legislativa regionale si presenta di solito come attore vivace e partecipe del procedimento legislativo.

Nell'anno 2012 l'intervento modificativo alle proposte di legge approvate rispetto alle relative proposte iniziali è stato sia tecnico-formale che sostanziale e ha riguardato 38 delle 46 proposte di legge approvate, con un tasso di modifica complessivo pari all'82,61% a dimostrazione dell'incisiva influenza del lavoro istruttorio delle Commissioni.


Poi, sempre nel periodo preso a riferimento nel presente Rapporto, 27⁴ delle 46 proposte di legge approvate sono state oggetto di emendamenti in sede di discussione e votazione in Aula, con un tasso di modifica complessivo pari al 58,7% a riprova che l'Assemblea legislativa regionale è in grado di esercitare un'apprezzabile influenza sulla conformazione finale dei testi legislativi.

Solo il 6,67% delle proposte di legge approvate nel 2012, ovvero 6 (di cui 4 d'iniziativa della Giunta) delle 46 proposte, non ha subito l'intervento modificativo in Commissione o in Aula o da parte degli Uffici.

Intervento modificativo alle p.d.l. approvate nell'anno 2012 distinte in base al soggetto dell'iniziativa


Iniziativa P.d.l.	P.d.l. approvate	P.d.l. modificate in Comm.ne	P.d.l. emendate in Aula	P.d.l. modificate dagli Uffici	P.d.l. non modificate
Giunta	28	22	15	22	6
Consiliare	38	16	11	16	2
Enti locali	---	---	---	---	---
Popolare	---	---	---	---	---
Totale	68	38	26	38	8

⁴ Tra le pdl approvate ed emendate per semplificazione di esposizione sono ricomprese 2 pdl, di cui l'Aula non ha approvato la dichiarazione d'urgenza.



Tasso di modifica complessivo alle p.d.l. approvate nell'anno 2012

Intervento modificativo	P.d.l. approvate	Tasso di modifica complessivo alle p.d.l. approvate
Commissione	38	55,88%
Aula	26	38,26%
Uffici	38	55,88%
non modificate	8	11,76%



PRODUZIONE LEGISLATIVA

1. Andamento della produzione legislativa

Le 46 leggi approvate nell'anno 2012 indicano un discostamento dell'andamento della produzione legislativa degli ultimi 10 anni, in cui si è registrata una progressiva e costante diminuzione dei provvedimenti approvati.

Il disallineamento trova peraltro il fondamento nella particolare congiuntura politico-economica che ha caratterizzato l'anno in esame.

Alcune leggi vanno infatti inquadrare all'interno degli interventi di contenimento della spesa o di riequilibrio del bilancio regionale, volti a compensare la drastica riduzione dei trasferimenti statali ad opera delle manovre finanziarie⁵ degli ultimi anni. Rientra in tale contesto la l.r. 4 giugno 2012, n. 18 di riordino del sistema regionale delle politiche abitative.


La Regione, per ricevere una quota pari all'80% dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, ha peraltro dovuto adeguarsi, entro l'anno 2012, a quanto richiesto dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con l. 7 dicembre 2012, n. 213. Rientrano in tale contesto: la l.r. 3 dicembre 2012, n. 40 che istituisce il Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche; la l.r. 17 dicembre 2012, n. 41 sulla pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di specifiche cariche; le ll.rr. 21 dicembre 2012, nn. 42 e 43 di riduzione dei costi della politica regionale.

Le tabelle e i grafici che seguono evidenziano l'andamento della produzione legislativa, riferito alle sole leggi regionali e non anche alle leggi statutarie, nella IX legislatura e nel periodo compreso tra la I e la IX legislatura.

Nelle tabelle riferite al periodo I-IX legislatura viene riportato il numero delle leggi promulgate in ogni legislatura, poi il numero delle leggi promulgate ogni anno dal 1970 al 31 dicembre 2012.


⁵ d.l. 78/2000 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con l. 122/2010; d.l. 98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con l. 111/2011; d.l. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con l. 148/2011.

Produzione legislativa IX legislatura distinta per anno



Produzione legislativa per legislatura

Legislatura	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Leggi	149	202	212	205	241	253	142	141	90



Produzione legislativa per anno

Anno	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Legge	---	4	9	36	53	47
Anno	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Legge	35	50	25	42	55	43
Anno	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Legge	48	41	42	33	29	45
Anno	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Legge	45	34	60	40	52	37
Anno	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Legge	52	67	49	77	47	39
Anno	2000	2001	2002	2003	2004	2005 ⁶
Legge	30	35	28	29	30	36
Anno	2006	2007	2008 ⁶	2009	2010	2011
Legge	22	20	38	33	22	30
Anno	2012					Totale leggi
Legge	46					1.635

⁶ Tra le leggi promulgate nella VII e VIII legislatura ci sono anche 2 leggi statutarie: la n. 1 dell'8 marzo 2005 (Statuto della Regione Marche) e la n. 2 del 22 gennaio 2008 (Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche").


2. Dimensione delle leggi

Per quantificare l'entità della produzione legislativa regionale va anche analizzata la dimensione delle leggi, che si misura convenzionalmente in articoli, commi e caratteri, questi ultimi da considerare come unità di misura elementare dell'estensione fisica delle leggi.

E' ovvio che una valutazione complessiva della produzione legislativa regionale non va basata solo su tali elementi, ma deve essere ricavata dalla combinazione e dal bilanciamento di ulteriori fattori, quali il numero delle leggi prodotte e soprattutto il loro contenuto normativo.

Dimensione leggi IX legislatura differenziata per anno

	2010 (apr./dic.)	2011	2012	Totale
leggi	14	30	46	90
articoli	201	432	450	1.083
commi	503	953	1.128	2.584
caratteri	234.289	429.684	496.484	1.160.457




3. Tasso mensile di legislazione

Per tasso di legislazione si intende il numero medio di leggi prodotte dall'organo legislativo in un'unità di tempo determinato.

Prendendo come unità di tempo il mese, si passa da un tasso di 1,56 leggi/mese nel periodo aprile – dicembre 2010 a un tasso di 2,50 leggi/mese nell'anno 2011, infine a un tasso di 3,83 leggi/mese nell'anno 2012 con un tasso mensile complessivo nella IX legislatura di 2,73 leggi/mese.

Tasso mensile di legislazione IX legislatura differenziato per anno

Anno	Numero leggi	Tasso mensile
2010 (apr./dic.)	14	1,56
2011	30	2,50
2012	46	3,83
Totale	90	2,73



4. Fonte giuridica della potestà legislativa


Avendo riguardo alla fonte giuridica della potestà legislativa e, cioè, alla fonte costituzionale, le leggi regionali possono essere suddivise a seconda che costituiscano esercizio della potestà legislativa concorrente o residuale, di cui all'art. 117 della Costituzione.

In virtù di tale criterio una legge regionale può essere classificata come:


- ♦ concorrente, quando emanata in forza di potestà legislativa di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.⁷;
- ♦ residuale, quando emanata in forza di potestà legislativa di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.;
- ♦ mista, quando sfugge a una chiara individuazione del titolo competenziale in base al criterio della prevalenza.

In base alla fonte giuridica e al criterio della prevalenza, delle 46 leggi promulgate nell'anno 2012, 10 sono da ricomprendere nella potestà legislativa concorrente, 16 in quella residuale e 20 in quella mista.

Produzione legislativa anno 2012 differenziata per fonte giuridica della potestà legislativa




Ripartizione % produzione legislativa anno 2012 differenziata per fonte giuridica della potestà legislativa




⁷ Le leggi in materia di bilancio e di tributi sono classificate tra quelle che costituiscono esercizio di potestà legislativa concorrente, in quanto l'autonomia finanziaria regionale deve comunque rispettare i principi di armonizzazione statali in materia contabile e finanziaria.

Produzione legislativa IX legislatura differenziata per fonte giuridica della potestà legislativa e per anno

Potestà legislativa	2010 (apr./dic.)	2011	2012	Totale
Concorrente	9	19	10	38
Residuale	5	11	16	32
Mista	---	---	20	20
Totale	14	30	46	90



Ripartizione % produzione legislativa IX legislatura differenziata per fonte giuridica della potestà legislativa



5. Tipologia delle leggi

Avendo riguardo al contenuto, le leggi regionali possono distinguersi in base alla tipologia prevalente delle norme che esse contengono, al fine di misurarne il rilievo normativo.


In virtù di tale criterio una legge regionale può classificarsi come:

- ♦ legge di settore, quando stabilisce regole per il governo di settori specifici o definisce strumenti per realizzare interventi in tali ambiti;


- ◆ legge istituzionale, quando riguarda l'organizzazione istituzionale della Regione e la tutela di diritti fondamentali;
- ◆ legge di bilancio, quando è direttamente collegata alla manovra annuale di bilancio;
- ◆ legge provvedimento, quando disciplina situazioni specifiche o realizza singoli interventi;
- ◆ legge di manutenzione normativa, quando reca disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente.

Delle 46 leggi promulgate nell'anno 2012 risulta, in base al criterio della prevalenza, che 15 sono leggi di settore; 2 sono leggi istituzionali; 4 sono leggi di bilancio; 4 sono leggi provvedimento e 21 sono leggi di mera manutenzione normativa.

Produzione legislativa anno 2012 differenziata per tipologia




Ripartizione % produzione legislativa anno 2012 differenziata per tipologia




Produzione legislativa IX legislatura differenziata per tipologia e per anno

Tipologia legge	2010 (apr./dic.)	2011	2012	Totale
Settore	3	6	15	24
Istituzionale	---	2	2	4
Bilancio	5	4	4	13
Provvedimento	---	2	4	6
Manutenzione	6	16	21	43
Totale	14	30	46	90



Ripartizione % produzione legislativa IX legislatura differenziata per tipologia



6. Finalità delle leggi


Avendo riguardo al contenuto, le leggi regionali possono classificarsi in base alle finalità che esse perseguono.

Secondo tale criterio una legge regionale può classificarsi come:


- ♦ regolativa, quando determina i comportamenti dei soggetti destinatari;
- ♦ distributiva, quando eroga risorse finanziarie o servizi;
- ♦ redistributiva, quando, in assenza di risorse aggiuntive, riduce le risorse precedentemente distribuite ad alcuni soggetti per trasferirle ad altri, comportando quindi svantaggi per i primi e benefici per i secondi;
- ♦ costitutiva, quando riguardano l'organizzazione e il funzionamento della Regione, il riparto delle competenze, l'istituzione di nuovi organismi e la definizione delle procedure dello svolgimento delle attività pubbliche;
- ♦ simbolica, quando il fine non è la realizzazione di un intervento, ma è la formazione di un consenso intorno a una precisa posizione ovvero contiene dichiarazioni di principio o linee politiche.

Delle 46 leggi promulgate nel 2012 risulta che 9 leggi sono regolative; 9 leggi sono distributive e 28 leggi sono costitutive. La classificazione è effettuata sulla base del criterio della prevalenza.

Produzione legislativa anno 2012 differenziata per finalità




Ripartizione % produzione legislativa anno 2012 differenziata per finalità




Produzione legislativa IX legislatura differenziata per finalità e per anno

Finalità legge	2010 (apr./dic.)	2011	2012	Totale
Regolativa	1	6	9	16
Distributiva	1	3	9	13
Redistributiva	1	---	---	1
Costitutiva	11	21	28	60
Simbolica	--	---	---	---
Totale	14	30	46	90



Ripartizione % produzione legislativa IX legislatura differenziata per finalità



7. Tecnica redazionale delle leggi


Avendo riguardo al contenuto, le leggi regionali possono distinguersi in base alla modalità di redazione del testo, al fine di evidenziarne la forma tecnica.

In virtù di tale criterio una legge regionale può classificarsi come:


- ◆ nuovo testo, quando introduce nell'ordinamento una disciplina totalmente o anche solo parzialmente nuova di un settore o di una materia. Rientrano in tale tipologia di classificazione anche le leggi che, nel disciplinare ex novo una materia, abrogano in tutto o in parte la normativa pre-vigente e quelle che introducono modifiche in modo non esplicito;
- ◆ novella, quando modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti (il testo è, cioè, costituito da disposizioni redatte con la tecnica della "novella"). In genere il carattere di novella si ricava dal titolo stesso della legge;
- ◆ mista, quando il testo della legge non può essere ricondotto a una determinata tipologia; quando, cioè, non è possibile o agevole identificare la prevalenza di una tecnica sull'altra. In tale categoria sono state considerate anche alcune leggi di bilancio (quali quelle di assestamento dei bilanci) e le leggi finanziarie, in quanto, pur introducendo nuove disposizioni, contengono numerosissime novelle;
- ◆ testo unico, quando è stata redatta e approvata con la forma e il contenuto del testo unico.

Sotto il profilo della tecnica redazionale delle 46 leggi promulgate nell'anno 2012, 22 sono classificabili come nuovo testo, 14 come novelle, 9 a tecnica mista ed è stato adottato 1 testo unico.

Produzione legislativa anno 2012 differenziata per tecnica redazionale




Ripartizione % produzione legislativa anno 2012 differenziata per tecnica redazionale




Produzione legislativa IX legislatura differenziata per tecnica redazionale e per anno

Tecnica redazionale	2010 (apr./dic.)	2011	2012	Totale
Nuovo testo	5	10	22	37
Novella	7	16	14	37
Mista	2	4	9	15
Testo unico	---	---	1	1
Totale	14	30	46	90



Ripartizione % produzione legislativa IX legislatura differenziata per tecnica redazionale



8. Macrosettori d'intervento legislativo

Gli ambiti d'intervento legislativo, a fine di semplificazione, possono essere accorpati in macrosettori: a ogni macrosetto fanno capo determinate materie.



I macrosettori e le materie corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali, voci che sono state individuate sia per consentire di classificare i testi normativi secondo descrittori rispondenti alle nuove competenze delle Regioni, risultanti anche dalle ultime riforme apportate alla Costituzione, sia per cercare di rendere la classificazione il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei Deputati per la formazione dei questionari per i rapporti annuali sullo stato delle legislazioni regionali.

Lo schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo è riportato in appendice.

Nell'anno 2012 il macrosetto ponderante risulta essere quello relativo a "Servizi alla persona e alla comunità".


Macrosettori di intervento legislativo anno 2012

Macrosettori	Numero leggi
A. Ordinamento istituzionale	10
B. Sviluppo economico e attività produttive	8
C. Territorio ambiente e infrastrutture	9
D. Servizi alla persona e alla comunità	13
E. Finanza regionale	6
Totale	46

*Ripartizione % macrosettori di intervento legislativo anno 2012*

Macrosettori di intervento legislativo IX legislatura differenziati per anno

Macrosettori	2010 (apr./dic.)	2011	2012	Totale
A. Ordinamento istituzionale	4	11	10	25
B. Sviluppo economico e attività produttive	---	4	8	12
C. Territorio ambiente e infrastrutture	3	6	9	18
D. Servizi alla persona e alla comunità	2	5	13	20
E. Finanza regionale	5	4	6	15
Totale	14	30	46	90

Ripartizione % macrosettori di intervento legislativo IX legislatura**9. Durata media dell'iter di approvazione delle leggi**


La durata media dell'iter di approvazione delle leggi regionali nel 2012 è stata di 166,59 giorni ognuna.

Tale computo fa riferimento al numero di giorni intercorrenti tra la data di presentazione delle singole proposte di legge e la data della approvazione definitiva delle stesse in Aula.


In particolare, solo 13 delle 46 leggi promulgate nel periodo in esame sono state approvate dopo più di 180 giorni dalla presentazione della relativa proposta di legge: si tratta di 9 leggi di settore e 4 di manutenzione.

Leggi anno 2012 suddivise in scaglioni in base alla durata dell'iter di approvazione con indicazione della durata media annuale

Giorni iter	Numero leggi	Totale giorni approvazione	Media annuale giorni
tra 1 e 30	9	---	---
tra 31 e 90	9	---	---
tra 91 e 180	15	---	---
tra 181 e 360	8	---	---
superiore	5	---	---
---	46	7.663	166,59



Ripartizione % leggi anno 2012 suddivise in scaglioni in base alla durata dell'iter di approvazione



10. Singole leggi

Si riportano, di seguito, le singole leggi promulgate nell'anno 2012, individuando per ciascuna di esse sia il macrosettore d'intervento, sia la specifica materia oggetto della legge; ogni legge, poi, è accompagnata da brevi informazioni sui dati concernenti il suo iter.

In particolare, la tabella riportata a lato di ciascuna legge indica:

- ♦ il numero della proposta di legge (nel caso di più numeri significa che la legge è il risultato di più proposte⁸);
- ♦ il soggetto titolare dell'iniziativa;
- ♦ la Commissione assembleare referente;
- ♦ le Commissioni assembleari consultive (in questo campo è altresì indicata l'assegnazione al CAL o al CREL);
- ♦ la data in cui la proposta di legge è stata presentata;
- ♦ la data in cui è stata assegnata alla Commissione consiliare referente;
- ♦ la data in cui è stata licenziata dalla Commissione referente;
- ♦ la data in cui è stata approvata in Aula;
- ♦ il numero delle sedute dell'Aula consiliare dedicate all'approvazione;
- ♦ la durata dell'iter legislativo dalla data di assegnazione alla Commissione assembleare referente a quella dell'approvazione in Aula.

Si precisa, al riguardo, che nel caso in cui la legge derivi dall'abbinamento di più proposte di legge, il numero dei giorni dell'iter riportato inizia dalla data di presentazione della prima proposta di legge.

⁸ *Ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (deliberazione amministrativa del Consiglio regionale 21 dicembre 1979), le proposte di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso sono poste congiuntamente all'ordine del giorno della competente Commissione referente. Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate la Commissione procede alla scelta del testo base ovvero alla redazione del testo unificato. L'eventuale proposta della Giunta costituisce il testo base.*

ANNO 2012

Legge regionale 19 gennaio 2012, n. 1

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 “Assestamento di Bilancio 2011”

A. Ordinamento istituzionale**A.2. Amministrazione regionale**

* *L’iniziativa è dei componenti dell’Ufficio di Presidenza*

Pdl	169/12
Iniziativa	Mista*
Presentata	17/01/2012
Commissione referente	II
Commissione consultiva	---
Assegnata il	17/01/2012
Licenziata il	17/01/2012
Approvata il	17/01/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	0

Legge regionale 20 marzo 2012, n. 2

Abrogazione dell’articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20: “Assestamento di bilancio 2011” e modifica dell’articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008”

E. Finanza**E.2 Tributi**

Pdl	187/2012
Iniziativa	Giunta
Presentata	19/03/2012
Commissione referente	II
Commissione consultiva	---
Assegnata il	19/03/2012
Licenziata il	19/03/2012
Approvata il	20/03/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	1

Legge regionale 26 marzo 2012, n. 3

Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)

C. Territorio - ambiente e infrastrutture
C.3. Ambiente

Pdl	139/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	05/10/2011
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	CAL - II
Assegnata il	11/10/2011
Licenziata il	23/02/2012
Approvata il	20/03/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	167

Legge regionale 26 marzo 2012, n. 4

Modifiche alle leggi regionali: 12 ottobre 2009, n. 24: "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", 25 ottobre 2011, n. 18 concernente: "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla L.R. 24/2009" e 15 novembre 2010, n. 16: "Assestamento del Bilancio 2010"

C. Territorio - ambiente e infrastrutture
C.3. Ambiente

Pdl	171/2012
Iniziativa	Giunta
Presentata	17/01/2012
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	19/01/2012
Licenziata il	01/03/2012
Approvata il	20/03/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	63

Legge regionale 2 aprile 2012, n. 5

Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero

D. Servizi alla persona e alla comunità**D.7. Sport - tempo libero**

Pdl	98/2011 153/2011
Iniziativa: Mista Giunta	Presentata: 09/05/2011 10/11/2011
Commissione referente	1
Commissione consultiva	II CAL CREL
Assegnata il	19/05/2011 17/11/2011
Licenziata il	28/02/2012
Approvata il	27/03/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla appro- vazione in Aula	323

Legge regionale 10 aprile 2012, n. 6Osservatorio Epidemiologico Regionale.
Registri regionali delle cause di morte e di patologia**D. Servizi alla persona e alla comunità****D.1. Sanità**

Pdl	147/2011 154/2011
Iniziativa: Mista Maggioranza	Presentata: 31/10/2011 14/11/2011
Commissione referente	V
Commissione consultiva	---
Assegnata il	02/11/2011 17/11/2011
Licenziata il	15/03/2012
Approvata il	03/04/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla appro- vazione in Aula	155

Legge regionale 10 aprile 2012, n. 7

Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"

B. Sviluppo economico e attività produttive**B.9. Caccia - pesca - acquacoltura**

Pdl	148/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	02/11/2011
Commissione referente	III
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	02/11/2011 23/11/2011
Licenziata il	10/11/2011
Approvata il	03/04/2012
Numero sedute Aula	2
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	153

Legge regionale 20 aprile 2012, n. 8

Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano

D. Servizi alla persona e alla comunità**D.4. Beni e attività culturali**

Pdl	166/2011
Iniziativa	Minoranza
Presentata	06/12/2011
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II
Assegnata il	29/12/2011
Licenziata il	30/01/2012
Approvata il	17/04/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	133

Legge regionale 20 aprile 2012, n. 9

Modifiche alle leggi regionali: 20 gennaio 1997, n. 15: “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e 28 luglio 2009, n. 18: “Assestamento del Bilancio 2009”

E. Finanza**E.2 Tributi**

Pdl	179/2012
Iniziativa	Giunta
Presentata	29/02/2012
Commissione referente	II
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	01/03/2012
Licenziata il	19/03/2012
Approvata il	17/04/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	48

Legge regionale 20 aprile 2012, n. 10

Ulteriori modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8 “Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese”

C. Territorio - ambiente e infrastrutture**C.4. Opere pubbliche**

Pdl	152/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	11/11/2011
Commissione referente	III
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	14/11/2011
Licenziata il	14/03/2012
Approvata il	17/04/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	158

Legge regionale 2 maggio 2012, n. 11

Disciplina dei Distretti Rurali e dei Distretti Agroalimentari di qualità

B. Sviluppo economico e attività produttive**B.8. Agricoltura e foreste**

Pdl	127/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	12/08/2011
Commissione referente	III
Commissione consultiva	---
Assegnata il	01/09/2011
Licenziata il	18/04/2012
Approvata il	24/04/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	256

Legge regionale 14 maggio 2012, n. 12

Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)

C. Territorio - ambiente e infrastrutture**C.4 Opere pubbliche**

Pdl	142/2011 175/2012
Iniziativa	Maggioranza Giunta
Presentata	07/10/2011 27/01/2012
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	19/10/2011 30/01/2012
Licenziata il	24/04/2012
Approvata il	08/05/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	214

Legge regionale 14 maggio 2012, n. 13

Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali”

C. Territorio - ambiente e infrastrutture
C.3. Ambiente

Pdl	155/2011 190/2012
Iniziativa: Giunta Maggioranza	Presentata: 23/11/2011 30/03/2012
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	23/11/2011 02/04/2012
Licenziata il	19/04/2012
Approvata il	08/05/2012
Numero sedute Aula	1
GG iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	167

Legge regionale 17 maggio 2012, n. 14

Modifica alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”

B. Sviluppo economico e attività produttive
B.2. Lavoro - occupazione - sviluppo

Pdl	140/2011 182/2012
Iniziativa: Maggioranza Giunta	Presentata: 11/10/2011 06/03/2012
Commissione referente	III
Commissione consultiva	I - VI CAL - CREL
Assegnata il	13/10/2011 08/03/2012
Licenziata il	10/04/2012 18/04/2012
Approvata il	15/05/2012
Numero sedute Aula	1
GG iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	217

Legge regionale 30 maggio 2012, n. 15
 Norme per la promozione e la disciplina
 del volontariato

D. Servizi alla persona e alla comunità
D.2. Servizi sociali e alla persona

Pdl	81/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	25/02/2011
Commissione referente	V
Commissione consultiva	II - CAL
Assegnata il	24/03/2011
Licenziata il	03/04/2012
Approvata il	22/05/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla appro- vazione in Aula	452

Legge regionale 30 maggio 2012, n. 16
 Offensiva sulla linea gotica estate-autunno
 1944: valorizzazione dei documenti e dei
 luoghi

D. Servizi alla persona e alla comunità
D.4. Beni e attività culturali

Pdl	188/2012
Iniziativa	Mista
Presentata	22/02/2012
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II - CAL
Assegnata il	22/03/2012
Licenziata il	16/04/2012
Approvata il	22/05/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla appro- vazione in Aula	90

Legge regionale 30 maggio 2012, n. 17
 Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2011 n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione"

A. Ordinamento istituzionale

A.1. Aspetti istituzionali

Pdl	193/2012
Iniziativa	Giunta
Presentata	13/04/2012
Commissione referente	II
Commissione consultiva	---
Assegnata il	16/04/2012
Licenziata il	11/05/2012
Approvata il	22/05/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	39

Legge regionale 4 giugno 2012, n. 18
 Istituzione dell'ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche). Soppressione degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"

C. Territorio - ambiente e infrastrutture

C.2. Edilizia

Pdl	133/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	03/10/2011
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	04/10/2011
Licenziata il	19/04/2012
Approvata il	29/05/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	239

Legge regionale 4 giugno 2012, n. 19

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale"

D. Servizi alla persona e alla comunità**D.1. Sanità**

Pdl	183/2012
Iniziativa	Giunta
Presentata	06/03/2012
Commissione referente	V
Commissione consultiva	CAL - CREL
Assegnata il	08/03/2012
Licenziata il	03/04/2012
Approvata il	29/05/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	84

Legge regionale 4 giugno 2012, n. 20

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6: "Legge forestale regionale"

B. Sviluppo economico e attività produttive**B.8. Agricoltura e foreste**

Pdl	174/2012 181/2012
Iniziativa: Mista Giunta	Presentata: 25/01/2012 06/03/2012
Commissione referente	III
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	26/01/2012 08/03/2012
Licenziata il	24/05/2012 09/05/2012
Approvata il	29/05/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	125

Legge regionale 11 giugno 2012, n. 21

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22: "Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato"

D. Servizi alla persona e alla comunità**D.7. Sport - tempo libero**

Pdl	180/2012
Iniziativa	Mista
Presentata	05/03/2012
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	06/03/2012
Licenziata il	19/04/2012
Approvata il	05/06/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	92

Legge regionale 29 giugno 2012, n. 22

Disposizioni per il personale dei consorzi di sviluppo industriale e modifica della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16: "Assestamento del bilancio 2010"

A. Ordinamento istituzionale**A.3. Enti locali - autonomie funzionali**

Pdl	197/2012
Iniziativa	Giunta
Presentata	18/04/2012
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	26/04/2012
Licenziata il	04/06/2012
Approvata il	26/06/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	69

Legge regionale 23 luglio 2012, n. 23

Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione" e alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 "Interventi contro la violenza sulle donne"

A. Ordinamento istituzionale**A.2. Amministrazione regionale**

Pdl	184/2012
Iniziativa	Mista
Presentata	08/03/2012
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II
Assegnata il	19/03/2012
Licenziata il	10/07/2012
Approvata il	17/07/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	131

Legge regionale 23 luglio 2012, n. 24

Scadenza del consiglio di indirizzo e verifica dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona

D. Servizi alla persona e alla comunità**D.1. Sanità**

Pdl	220/2012
Iniziativa	Mista
Presentata	29/06/2012
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	02/07/2012
Licenziata il	10/07/2012
Approvata il	17/07/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	18

Legge regionale 1 agosto 2012, n. 25

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71: "Norme per la disciplina delle attività estrattive"

B. Sviluppo economico e attività produttive**B.5. Miniere e risorse geotermiche**

Pdl	195/2012
Iniziativa	Giunta
Presentata	13/04/2012
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	---
Assegnata il	16/04/2012
Licenziata il	18/07/2012
Approvata il	26/07/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	104

Legge regionale 1 agosto 2012, n. 26

Misure urgenti in materia di contenimento della spesa

A. Ordinamento istituzionale**A.2. Amministrazione regionale**

Pdl	226/2012
Iniziativa	Giunta
Presentata	10/07/2012
Commissione referente	II
Commissione consultiva	---
Assegnata il	11/07/2012
Licenziata il	20/07/2012
Approvata il	26/07/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	16

Legge regionale 1 agosto 2012, n. 27

Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e modifica alla legge regionale 10 aprile 2012, n. 7

B. Sviluppo economico e attività produttive
B.9. Caccia - pesca - acquacoltura

Pdl	227/2012
Iniziativa	Mista
Presentata	11/07/2012
Commissione referente	III
Commissione consultiva	---
Assegnata il	13/07/2012
Licenziata il	18/07/2012
Approvata il	26/07/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	15

Legge regionale 24 settembre 2012, n. 28

Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del servizio sanitario regionale" e alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"

D. Servizi alla persona e alla comunità
D.1. Sanità

Pdl	233/2012
Iniziativa	Mista
Presentata	20/07/2012
Commissione referente	V
Commissione consultiva	CAL - CREL
Assegnata il	20/07/2013
Licenziata il	26/07/2012 31/07/2012
Approvata il	18/09/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	60

Legge regionale 15 ottobre 2012, n. 29

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà

D. Servizi alla persona e alla comunità**D.2. Servizi sociali e alla persona**

Pdl	16/2010 189/2012
Iniziativa: Maggioranza Mista	Presentata: 30/06/2010 23/03/2012
Commissione referente	V
Commissione consultiva	II
Assegnata il	07/07/2010 30/03/2012
Licenziata il	20/09/2012
Approvata il	09/10/2012
Numero sedute Aula	1
GG iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	832

Legge regionale 19 ottobre 2012, n. 30

Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da biomasse o biogas e modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"

C. Territorio - ambiente e infrastrutture**C.3. Ambiente**

Pdl	216/2012 223/2012 228/2012 244/2012 245/2012
Iniziativa: Maggioranza Minoranza Maggioranza Mista Maggioranza	Presentata: 22/06/2012 06/07/2012 12/07/2012 19/09/2012 21/09/2012
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	26/06/2012 09/07/2012
Licenziata il	27/09/2012
Approvata il	16/10/2012
Numero sedute Aula	1
GG iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	116

Legge regionale 12 novembre 2012, n. 31
 Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua

C. Territorio - ambiente e infrastrutture
C.3. Ambiente

Pdl	89/2011 90/2011 99/2011
Iniziativa: Maggioranza Giunta Minoranza	Presentata: 22/04/2011 27/04/2011 23/05/2011
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	28/04/2011 20/10/2011
Licenziata il	26/09/2011 20/09/2011
Approvata il	06/11/2012
Numero sedute Aula	2
GG iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	564

Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32
 Interventi in favore delle persone con disturbi
 specifici di apprendimento (DSA)

D. Servizi alla persona e alla comunità
D.1 Sanità

Pdl	54/2010 60/2010 119/2011
Iniziativa: Maggioranza Minoranza Maggioranza	Presentata: 10/11/2010 29/11/2010 13/07/2011
Commissione referente	V
Commissione consultiva	II
Assegnata il	20/07/2011
Licenziata il	16/10/2012
Approvata il	13/11/2012
Numero sedute Aula	1
GG iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	734

Legge regionale 19 novembre 2012, n. 33
Disposizioni regionali in materia di apicoltura

B. Sviluppo economico e attività produttive
B.8. Agricoltura e foreste

Pdl	214/2012
Iniziativa	Giunta
Presentata	18/06/2012
Commissione referente	III
Commissione consultiva	---
Assegnata il	19/06/2012
Licenziata il	17/10/2012
Approvata il	13/11/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	148

Legge regionale 26 novembre 2012, n. 34
Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria Montessori

D. Servizi alla persona e alla comunità
D.3. Istruzione - Formazione

Pdl	191/2012
Iniziativa	Mista
Presentata	30/03/2012
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II
Assegnata il	05/04/2012
Licenziata il	29/10/2012
Approvata il	20/11/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	235

Legge regionale 26 novembre 2012, n. 35
Disposizioni in materia di microzonazione
sismica

C. Territorio - ambiente e infrastrutture
C.2. Edilizia

Pdl	237/2012
Iniziativa	Giunta
Presentata	10/08/2012
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	II – CAL
Assegnata il	18/10/2012
Licenziata il	18/10/2012
Approvata il	20/11/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla appro- vazione in Aula	102

Legge regionale 26 novembre 2012, n. 36
Rendiconto generale della Regione per
l'anno 2011

E. Finanza
E.1. Contabilità - programmazione

Pdl	234/2012
Iniziativa	Giunta
Presentata	25/07/2012
Commissione referente	II
Commissione consultiva	---
Assegnata il	26/07/2012
Licenziata il	08/11/2012
Approvata il	20/11/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla appro- vazione in Aula	118

Legge regionale 26 novembre 2012, n. 37
Assestamento del bilancio 2012

E. Finanza

E.1. Contabilità - programmazione

Pdl	258/2012
Iniziativa	Giunta
Presentata	23/10/2012
Commissione referente	II
Commissione consultiva	CAL - CREL
Assegnata il	23/10/2012
Licenziata il	08/11/2012
Approvata il	20/11/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	28

Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 38
Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica

C. Territorio - ambiente e infrastrutture

C.5. Viabilità

Pdl	236/2012
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	23/07/2012
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	II - CAL
Assegnata il	06/08/2012
Licenziata il	08/11/2012
Approvata il	27/11/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	127

Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 39
 Promozione dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale

D. Servizi alla persona e alla comunità
D.2. Servizi sociali e alla persona

Pdl	185/2012 203/2012 205/2012
Iniziativa: Minoranza Giunta Maggioranza	Presentata: 08/03/2012 14/05/2012 08/11/2012
Commissione referente	V
Commissione consultiva	II CAL CREL
Assegnata il	19/03/2012
Licenziata il	08/11/2012
Approvata il	27/11/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	264

Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40
 Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche

A. Ordinamento istituzionale
A.1. Aspetti istituzionali

** L'iniziativa è dei componenti dell'Ufficio di Presidenza*

Pdl	248/2012
Iniziativa	Mista*
Presentata	01/10/2012
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II
Assegnata il	02/10/2012
Licenziata il	20/11/2012
Approvata il	27/11/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	57

Legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41

Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società

A. Ordinamento istituzionale**A.1. Aspetti istituzionali**

Pdl	272/2012
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	26/11/2012
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	26/11/2012
Licenziata il	27/11/2012
Approvata il	11/12/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	15

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 42

Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27 concernente modifiche alla L.R. 23/1995. Attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213

A. Ordinamento istituzionale**A.1. Aspetti istituzionali**

Pdl	198/2012 202/2012 277/2012
Iniziativa: Maggioranza Popolare Maggioranza	Presentata: 20/04/2012 20/04/2012 10/12/2012
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	27/04/2012
Licenziata il	13/12/2012
Approvata il	18/12/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	242

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 43
 Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari" in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213

A. Ordinamento istituzionale

A.1. Aspetti istituzionali

Pdl	247/2012 249/2012 253/2012 276/2012
Iniziativa: Maggioranza Minoranza Maggioranza Maggioranza	Presentata: 26/09/2012 27/09/2012 05/10/2012 10/12/2012
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II
Assegnata il	27/09/2012
Licenziata il	13/09/2012
Approvata il	18/12/2012
Numero sedute Aula	1
GG iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	83

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44
 Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 "Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"

A. Ordinamento istituzionale

A.3. Enti locali - autonomie funzionali

Pdl	156/2011
Iniziativa: Giunta	Presentata: 23/11/2011
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL - CREL
Assegnata il	23/11/2011 17/01/2012
Licenziata il	29/11/2011 10/12/2012
Approvata il	18/12/2012
Numero sedute Aula	2
GG iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	391

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45
Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione (Legge Finanziaria 2013)

E. Finanza

E.1. Contabilità - Programmazione

Pdl	274/2012
Iniziativa	Giunta
Presentata	10/12/2012
Commissione referente	II
Commissione consultiva	I-III-IV-V-VI CAL - CREL
Assegnata il	10/12/2012
Licenziata il	12/12/2012
Approvata il	19/12/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	9

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 46
Bilancio di previsione per l'anno 2013 ed adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015

E. Finanza

E.1. Contabilità - Programmazione

Pdl	275/2012
Iniziativa	Giunta
Presentata	10/12/2012
Commissione referente	II
Commissione consultiva	I-III-IV-V-VI CAL - CREL
Assegnata il	10/12/2012
Licenziata il	12/12/2012
Approvata il	19/12/2012
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	9

Leggi regionali promulgate nell'anno 2012 con indicazione del tipo di iniziativa, della competente Commissione assembleare referente, dei pareri richiesti e degli interventi modificativi apportati alla relativa proposta di legge da parte della predetta Commissione e in sede di discussione e votazione in Aula assembleare regionale

L.R. 2012 n.	Iniziativa	Comm.ne referente	Intervento modificativo Comm.ne referente	Parere Comm.ne consultiva	Parere CAL	Parere CREL	Emendata in sede di discussione e votazione in Aula
1	Consiliare mista	II	no				no
2	Giunta	II	no				no
3	Giunta	IV	si	II	chiesto e reso		si
4	Giunta	IV	si		chiesto e reso		no
5	Giunta + Consiliare mista	I	si	II	chiesto e reso	chiesto e reso	si
6	Consiliare maggioranza + mista	V	si				si
7	Giunta	III	si		chiesto e reso		si
8	Consiliare minoranza	I	si	II			si
9	Giunta	II	no		chiesto e reso		no
10	Giunta	III	si		chiesto e reso	chiesto e reso	no
11	Giunta	III	si				no
12	Giunta + Consiliare maggioranza	I	si				si

L.R. 2012 n.	Iniziativa	Comm.ne referente	Intervento modificativo Comm.ne referente	Parere Comm.ne consultiva	Parere CAL	Parere CREL	Emendata in sede di discussione e votazione in Aula
13	Giunta + Consiliare <i>maggioranza</i>	IV	si		chiesto e reso		si
14	Giunta + Consiliare <i>maggioranza</i>	III	no		chiesto e reso	chiesto e reso	si ⁹
15	Giunta	V	si	II	chiesto e reso		si
16	Consiliare <i>mista</i>	I	si	II	chiesto e reso		si
17	Giunta	II	si				no
18	Giunta	IV	si		chiesto e reso		si
19	Giunta	V	no		chiesto e reso	chiesto e reso	no
20	Giunta + Consiliare <i>mista</i>	III	si		chiesto e reso		no
21	Consiliare <i>mista</i>	IV	si		chiesto e reso		no
22	Giunta	I	si		chiesto e reso		si ⁹
23	Consiliare <i>mista</i>	I	si	II			si
24	Consiliare <i>mista</i>	I	no				no
25	Giunta	IV	si				si
26	Giunta	II	si				si
27	Consiliare <i>mista</i>	III	si				si

⁹ L'Assemblea legislativa regionale non ha approvato la dichiarazione d'urgenza.

L.R. 2012 n.	Iniziativa	Comm.ne referente	Intervento modificativo Comm.ne referente	Parere Comm.ne consultiva	Parere CAL	Parere CREL	Emendata in sede di discussione e votazione in Aula
28	Consiliare mista	V	si		chiesto e reso	chiesto e non reso	si
29	Consiliare maggioranza + mista	V	si ¹⁰	II			si
30	Consiliare maggioranza + minoranza + mista	IV	Si ¹⁰		chiesto e reso		si
31	Giunta + Consiliare maggioranza + minoranza	IV	si ¹¹		chiesto e reso		si
32	Consiliare maggioranza + minoranza	V	Si ¹⁰	II			no
33	Giunta	III	si				no
34	Consiliare mista	I	si	II			si
35	Giunta	IV	no	II	chiesto e reso		si
36	Giunta	II	no				no
37	Giunta	II	si		chiesto e reso	chiesto e reso	si
38	Consiliare maggioranza	IV	si	II	chiesto e reso		si

¹⁰ La Commissione ha redatto il testo unificato.

¹¹ Nella seduta del 18/10/2011 l'Assemblea legislativa regionale ha disposto il rinvio in Commissione.

L.R. 2012 n.	Iniziativa	Comm.ne referente	Intervento modificativo Comm.ne referente	Parere Comm.ne consultiva	Parere CAL	Parere CREL	Emendata in sede di discussione e votazione in Aula
39	Giunta + Consiliare maggioranza + minoranza	V	si	II	chiesto e reso	chiesto e reso	si
40	Consiliare mista	I	si	II			no
41	Consiliare maggioranza	I	si				si
42	Consiliare maggioranza + popolare	I	si				no
43	Consiliare maggioranza + minoranza	I	si				si
44	Giunta	I	si ¹²		chiesto e reso	chiesto e reso	no
45	Giunta	II	si	I	chiesto e reso	chiesto e reso	si
46	Giunta	II	si	I	chiesto e reso	chiesto e reso	no

¹² Nella seduta del 17/01/2012 l'Assemblea legislativa regionale ha disposto il rinvio in Commissione.

11. Politiche di contenimento della spesa pubblica – Le leggi regionali

Nell'anno 2012 la produzione normativa della Regione ha risentito degli effetti finanziari delle manovre di risanamento dei conti pubblici, introdotte dal Governo a partire dal 2010 anche in previsione del fatto che nel 2013 l'Italia dovrà conseguire l'obiettivo del pareggio di bilancio concordato con l'Unione Europea.

La prima importante manovra di finanza pubblica, operata con il decreto legge 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (convertito con l. 122/2010), ha previsto a regime un taglio annuale delle risorse statali a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni a Statuto ordinario di 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2012, cancellando sostanzialmente la quasi totalità dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni, ed ha implicato una corrispondente riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Il d.l. 98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (convertito con l. 111/2011) e il d.l. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (convertito con l. 148/2011) hanno disposto ulteriori misure per il riequilibrio dei saldi di finanza pubblica, incrementando il concorso delle Regioni al risanamento attraverso un'ulteriore stretta al patto di stabilità (per ulteriori 1.600 milioni a decorrere dal 2012) e un importante contributo in termini di razionalizzazione della spesa sanitaria (circa 8.000 milioni nel biennio 2013-2014).

Il più recente d.l. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito con l. 135/2012) ha introdotto la cosiddetta *spending review*, ossia un insieme di norme volte alla razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche, che per le Regioni a Statuto ordinario ha significato un ulteriore taglio dei trasferimenti (700 milioni per il 2012, 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e 1.050 milioni dal 2015), con conseguente riduzione del limite di spesa previsto dal patto di stabilità, ed un'ulteriore riduzione della spesa sanitaria (per 900 milioni nel 2012, 1.800 milioni nel 2013, 2.000 milioni nel 2014 e 2.100 milioni a decorrere dal 2015).

Per compensare la ridotta capacità di spesa regionale, conseguenza dell'applicazione delle norme sul patto di stabilità, e la drastica riduzione dei trasferimenti statali, derivante dell'approvazione delle suddette manovre finan-

ziarie, nel corso dell'anno 2012 la Regione si è impegnata ad incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per il contenimento della spesa, così da destinare, per quanto possibile, le risorse finanziarie "risparmiate" agli investimenti produttivi e agli interventi a favore delle famiglie e delle imprese.

Per ridurre la spesa corrente degli enti strumentali della Regione, la l.r. 14 maggio 2012, n. 13 riordina gli organismi di gestione dei parchi naturali regionali, intervenendo in particolare sulla composizione dei relativi organi: il collegio dei revisori è sostituito da un revisore unico e i componenti del Consiglio direttivo hanno diritto unicamente al rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.

Invece, nell'ottica dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale, la l.r. 30 maggio 2012, n. 17, modificando la l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in materia di organizzazione e personale della Regione, dispone la costituzione del Comitato unico di garanzia (CUG) che va a sostituire il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno mobbing.

Nel più generale contesto degli interventi di riequilibrio del bilancio regionale, va inquadrata la l.r. 4 giugno 2012, n. 18 che sopprime gli enti regionali per l'abitazione pubblica di cui alla legge regionale n. 36 del 2005 e istituisce ERAP Marche, con conseguente e notevole risparmio nelle spese di funzionamento.

La l.r. 18/2012 fa seguito agli altri interventi legislativi e di carattere organizzativo finalizzati al contenimento e alla riduzione della spesa corrente regionale: vanno ricordati, al riguardo, la riforma del servizio sanitario regionale con l'accorpamento delle funzioni in capo alle Aree vaste territoriali (l.r. 17/2011); la soppressione dell'Ente fieristico regionale (l.r. 14/2010); la direzione di importanti Enti strumentali, quali l'ARPAM e l'ASSAM, affidata a dirigenti regionali, al fine di evitare la corresponsione di compensi aggiuntivi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

Peraltro le ragioni della scelta operata non sono solamente di ordine finanziario derivanti dalla soppressione di enti pubblici, ma sono legate anche all'esigenza di dare concreta attuazione ai principi di efficienza, efficacia e buon andamento della pubblica amministrazione: trattandosi infatti di enti

strumentali, operanti nelle materie di competenza regionale (e pertanto sottoposti agli indirizzi e alla vigilanza della Regione ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto regionale), gli organi direttivi sono ricondotti ad un più stretto rapporto con l'amministrazione regionale, anche al fine di razionalizzare lo svolgimento dell'attività degli enti medesimi mediante le opportune sinergie con le strutture organizzative regionali.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. 138/2011 a seguito dei ricorsi presentati da diverse Regioni a statuto ordinario e speciale, con la sentenza la sentenza 20 luglio 2012, n. 198 ha dichiarato la legittimità costituzionale dello stesso e quindi l'obbligo per le Regioni di adeguarvisi.

Pertanto, con l'obiettivo di dare attuazione all'art. 14, comma 1, lett. e), d.l. 138/2011, che impone alle Regioni di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un organismo tecnico altamente qualificato di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, è stata adottata la l.r. 3 dicembre 2012, n. 40 che istituisce il Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche. Il Collegio è composto da tre esperti in possesso dei requisiti indicati dalla normativa statale, ovvero qualifica di revisore legale, e anche di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati, ai sensi della predetta lett. e), dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012.

Onde assicurare la massima imparzialità e indipendenza nell'operato dell'organismo, la nomina dei revisori avviene ad opera del Consiglio regionale mediante sorteggio tra gli iscritti ad un elenco regionale di revisori istituito con la medesima legge regionale n. 40; il vincolo della non immediata rinominabilità e le disposizioni sulla ineleggibilità ed incompatibilità completano il quadro dell'assoluta garanzia di indipendenza del giudizio.

La Regione infatti, mediante tale organismo di controllo, intende consolidare e sviluppare gli elementi di trasparenza e di correttezza della propria gestione contabile, finanziaria ed economica che contraddistinguono da sempre positivamente, nel panorama nazionale, la propria azione di governo.

A tal fine sono attribuiti al Collegio compiti consultivi obbligatori sulla complessiva manovra finanziaria regionale, che si esplica attraverso la legge finanziaria e la legge di bilancio, nonché sulle eventuali variazioni e sul rendi-

conto, che vengono presentate contemporaneamente all'approvazione del Consiglio regionale e che dovranno pertanto essere necessariamente correlate, a pena di irricevibilità, dal parere del Collegio e dal riscontro delle conseguenti determinazioni da parte della Giunta regionale.

Sono poi attribuiti Collegio anche ulteriori e non meno rilevanti compiti di controllo, verifica e proposta, con particolare riferimento agli interventi attinenti al patto di stabilità e ai costi della contrattazione integrativa.

All'interno del quadro generale che vede le Regioni e gli enti locali chiamati a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, al consolidamento dei conti e al rispetto del principio del pareggio di bilancio, si colloca anche il d.l. 10 ottobre 2012, n.174 (convertito con modificazioni con l. 213/2012).

L'articolo 2 del decreto legge, condiziona, a decorrere dal 2013, l'erogazione alle Regioni di una quota pari all'80% dei trasferimenti erariali a favore delle stesse, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonché al 5% dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, all'adozione di un insieme di misure in parte già previste dalla normativa vigente.

La l.r. 21 dicembre 2012, n. 42 in materia di trattamento economico dei Consiglieri e dei componenti della Giunta e la l.r. 21 dicembre 2012, n. 43 sulle spese dei gruppi consiliari danno appunto attuazione alle disposizioni sul contenimento delle spese di funzionamento delle istituzioni regionali previste dal suddetto d.l. 174/2012.

La l.r. 42/2012 rappresenta l'attuazione all'art. 2, comma 1, lett. b), c), d) ed n) del d.l. 174/2012, nonché della lett. a), ma limitatamente a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. d), del d.l. 138/2011: trattamento economico dei Consiglieri commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio.

La legge regionale non dà invece attuazione alle disposizioni del d.l. 174/2012 previste dall'art. 2, comma 1, lett. e) ed m), in quanto, già prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in argomento, l'ordinamento regionale aveva abolito i vitalizi e non aveva previsto compensi né rimborsi spese per la partecipazione dei Consiglieri alle Commissioni, sia permanenti che speciali.

Infatti, in materia di "costi della politica" le Marche erano intervenute in maniera diretta e incisiva già nel 2011 con la legge regionale n. 27 in forza della quale, modificando la l.r. 13 marzo 1995, n. 23, a partire dalla X legislatura

ai Consiglieri regionali viene tolto dal trattamento indennitario l'assegno vitalizio, mentre l'indennità mensile di carica è ridotta del 25% ai Consiglieri che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 32,5% dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati. Di immediata applicazione sono invece le disposizioni relative alla soppressione dell'indennità di missione e al divieto di cumulo.

La l.r. 42/2012 ridefinisce però l'importo dell'indennità di carica, dell'indennità di funzione e delle spese per l'esercizio del mandato dei Consiglieri e dei componenti della Giunta in modo tale che non superino complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, che è stata individuata dalla Conferenza Stato-Regioni il 30 ottobre 2012.

La Conferenza Stato-Regioni ha indicato l'indice di virtuosità e definito gli importi massimi del trattamento economico nel modo seguente: euro 11.100 per i Consiglieri regionali ed euro 13.800 per il Presidente della Giunta. Il trattamento economico dei Consiglieri che ricoprono cariche di funzione diverse da quella di Presidente della Giunta, deve essere compreso tra i due valori indicati.

In considerazione della ristrettezza dei termini entro cui la Regione ha dovuto provvedere, è stabilito che, fermi restando i limiti massimi del trattamento economico dei consiglieri e dei componenti della Giunta stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni, con successivo atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, sentito il parere favorevole della Conferenza dei presidenti dei gruppi, saranno stabilite le misure delle singole indennità e del rimborso spese: l'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali quindi non è più stabilita in una certa percentuale dell'indennità percepita dai componenti della Camera dei deputati, come era precedentemente previsto.

La legge regionale stabilisce inoltre che tale trattamento economico complessivo dei Consiglieri e dei componenti della Giunta è omnicomprensivo, con esclusione dunque dei benefits attualmente previsti dalla normativa vigente (es. telepass e garage), ma sono comunque fatte salve le polizze assicurative contro gli infortuni e contro i danni subiti dai mezzi di trasporto nell'esercizio del mandato, il cui regime viene confermato.

Il divieto di cumulo tra indennità o emolumenti derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di Assessore o di Consigliere regionale, già previsto nella l.r. 23/1995, viene allineato alla lett. d), comma 1, art. 2, del d.l. 174/2012: il titolare deve ora optare per uno solo degli emolumenti ed indennità, mentre l'amministrazione procede comunque alla decurtazione degli emolumenti spettanti, a partire dal rimborso spese per

l'esercizio del mandato, per un importo pari alle somme percepite per incarichi diversi per il periodo in cui si sia eventualmente determinata la situazione di cumulo.

Viene poi data attuazione alla lett. n), comma 1, art. 2, del decreto legge n. 174 che prevede, ai sensi degli artt. 28 e 29 del Codice penale, l'esclusione dell'erogazione del vitalizio nei confronti di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione: l'esclusione si applica anche agli assegni di reversibilità stante la connessione tra l'istituto del vitalizio e quello della reversibilità.

La l.r. 43/2012, modificando la l.r. 34/1988, ha introdotto le disposizioni concernenti i gruppi consiliari e il controllo della Corte dei Conti sui rendiconti degli stessi gruppi.

Il d.l. 174/2012, anche per quanto attiene alla riduzione dei contributi per il finanziamento dell'attività dei gruppi, ha previsto che essi non debbano eccedere l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, ridotto della metà¹³, per cui è risultato che i contributi regionali destinati ai gruppi consiliari non devono superare su base annua l'importo di euro 5.000,00 per ciascun componente del gruppo.

La legge regionale n. 43 riduce, secondo quanto sopra detto, la misura dei contributi ai gruppi; inoltre dispone l'esclusione della corresponsione dei contributi ai gruppi composti da un solo Consigliere (a meno che questi risulti unico eletto di una lista che ha partecipato autonomamente alle elezioni e il gruppo sia corrispondente alla lista medesima), ribadendo che il contributo può essere destinato dai gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa ogni forma di contribuzione a partiti o movimenti politici. Peraltro, gli artt. 1 bis e 1 ter della l.r. 34/1988, aggiunti dalla l.r. 7/2008, avevano già previsto una normativa in linea con quella del d.l. 174/2012.

Poi in attuazione degli artt. 1, commi 9, 10, 11 e 12, e art. 2 del d.l. 174/2012:

- 1) è prevista la creazione di una banca dati da pubblicare nel sito internet del Consiglio, relativa ai finanziamenti erogati ai gruppi consiliari;

¹³ *Le Marche nella graduatoria delle Regioni più virtuose per contributi ai gruppi si è collocata immediatamente dopo quella più virtuosa con una piccola differenza economica su base annua.*

- 2) è disciplinata la presentazione dei rendiconti dei gruppi e il controlli sugli stessi da parte della Corte dei conti.
- 3) in materia di spesa per il personale dei gruppi assembleari, si è aderito al criterio omogeneo individuato dalla Conferenza delle Assemblee legislative regionali, che è stato fatto proprio dalla Conferenza Stato Regioni in data 6 dicembre 2012. Secondo tale criterio la spesa regionale per il personale dei gruppi non può eccedere il costo di un dipendente regionale di categoria D6 per ciascun componente del gruppo. Il gruppo inoltre, secondo una disposizione preesistente nel testo dell'articolo 4 della l.r. 34/1988, potrà assumere personale in quantità e categorie diverse da quelle indicate, purché non superi il tetto di spesa rappresentato da tale assegnazione. La nuova normativa che entrerà in vigore dalla prossima legislatura regionale comporterà una significativa riduzione della spesa del personale dei gruppi, sia per la riduzione degli organici loro assegnati, che per la stessa riduzione dei consiglieri regionali a trenta unità.

Sono infine apportate modifiche alle spese ammissibili da parte dei gruppi e ai limiti per la fornitura di beni e servizi da parte dell'Ufficio di presidenza, ciò in armonia con le linee guida elaborate dalla Conferenza delle Assemblee legislative, che sono state fatte proprie dalla citata Conferenza Stato Regioni del 6 dicembre 2012.

In forza dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.l. 174/2012, le Regioni devono disciplinare le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza.

L'immediata operatività della predetta lettera e) ha determinato l'adeguamento della normativa regionale in materia. Infatti, la l.r. 3 marzo 1984, n. 4 in attuazione della l. 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) già dettava norme in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali e dei Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori delegati e Direttori generali:

- a) di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino al Consiglio regionale, alla Giunta o al suo Presidente;
- b) delle società al cui capitale o al cui funzionamento la Regione concorra in qualsiasi forma, in misura superiore al 20 per cento;

c) degli enti o istituti privati, al cui finanziamento la Regione concorra in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, sempre che queste superino la somma annua di euro 258.228,45.

Con la l.r. 17 dicembre 2012, n. 41 si è però garantita la trasparenza e la pubblicità della situazione patrimoniale e contributiva non solo dei soggetti già individuati dalla l.r. 4/1984, ma anche del Presidente della Regione, degli Assessori non eletti Consiglieri regionali ma nominati dallo stesso Presidente della Giunta, dell'Ombudsman regionale, dei componenti il CORECOM e la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, titolari delle cariche in altri istituti regionali di garanzia, nonché dei revisori contabili degli enti e delle società di cui alla l.r. 4/1984.

A seguito della elezione, nomina o designazione, gli adempimenti da effettuare da parte dei suddetti soggetti consistono in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente:

- a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- b) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
- c) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (sicav) o intestazioni fiduciarie;
- d) l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.

Il Presidente e i Consiglieri devono fare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché i finanziamenti e i contributi ricevuti, per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, dichiarando tra l'altro gli eventuali contributi ricevuti.

Inoltre, entro il 30 settembre dell'anno in cui è avvenuta l'elezione, la nomina o la designazione, tutti i soggetti contemplati nella legge devono trasmettere alla struttura competente una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno precedente a quello della elezione, nomina o designazione. Entro il 30 settembre di ogni anno, compreso quello di cessazione dell'incarico, vanno altresì comunicate da parte degli interessati le variazioni intervenute rispetto alle attestazioni dell'anno precedente e deve essere trasmessa una copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

E' data invece facoltà di trasmettere una dichiarazione concernente mutui, ipoteche o altre passività assunte e non estinte.

Poi, gli adempimenti di cui alla l.r. 41/2012 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Nel caso di mancata presentazione nei termini delle suddette dichiarazioni, il Presidente dell'Assemblea legislativa diffida l'interessato alla loro presentazione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima. Ove il ritardo riguardi il Presidente dell'Assemblea, alla diffida provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Nel caso di inosservanza della diffida da parte del Presidente della Regione, dei Consiglieri e degli Assessori non Consiglieri, il Presidente del Consiglio ne dà notizia all'Assemblea e agli stessi si applica una decurtazione dei rimborsi spese previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio del mandato pari a un trentesimo per ogni giorno di ritardo.

Dell'inosservanza della diffida da parte degli altri soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge n. 41, viene data notizia tramite avviso nel bollettino ufficiale della Regione. Qualora tali soggetti non adempiono entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del citato avviso sul BUR, l'organo regionale che ha proceduto alla nomina o designazione li dichiara decaduti dall'incarico.

Chi non adempie non potrà essere designato, nominato o eletto dagli organi regionali fino a quando non si regolarizzerà.


PRODUZIONE REGOLAMENTARE

1. Andamento della produzione regolamentare e dimensione dei regolamenti

Nell'anno 2012 sono stati emanati complessivamente 6 regolamenti, 1 approvato dalla Giunta regionale, 3 approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione assembleare competente e 2 approvati dall'Assemblea legislativa.

Produzione regolamentare IX legislatura differenziata per modalità di approvazione e per anno

Anno	Regolamenti approvati Giunta	Regolamenti approvati Assemblea	Regolamenti emanati
2010 (apr./dic.)	---	---	---
2011	6	1	7
2012	4	2	6
Totale	10	3	13



Dimensione dei regolamenti anno 2012


Reg. Assemblea	2
Articoli	12
Commi	16
Caratteri	4.700
Reg. Giunta	4
Articoli	68
Commi	305
Caratteri	155.671

2. Macrosettori d'intervento della produzione regolamentare


Per quanto concerne i macrosettori di intervento della produzione regolamentare nella IX legislatura il macrosettore preponderante è risultato quello relativo allo “Sviluppo economico e attività produttive”.

Macrosettori di intervento produzione regolamentare IX legislatura differenziati per anno


Macrosettori	2010 (apr./dic.)	2011	2012	Totale
A. Ordinamento istituzionale	---	---	---	---
B. Sviluppo economico e attività produttive	---	5	3	8
C. Territorio ambiente e infrastrutture	---	---	2	2
D. Servizi alla persona e alla comunità	---	2	---	2
E. Finanza regionale	---	---	1	1
Totale	---	7	6	13



Produzione regolamentare IX legislatura per macrosettore



Ripartizione % produzione regolamentare IX legislatura per macrosettore



3. Singoli regolamenti

Si riportano di seguito, i singoli regolamenti approvati nell'anno 2012, individuando per ciascuno di essi sia il macrosettore d'intervento, sia la specifica materia oggetto di regolamento; ogni regolamento, poi è accompagnato da brevi informazioni sui dati concernenti il suo iter.

ANNO 2012

1) Regolamenti approvati dalla Giunta regionale

Regolamento regionale 16 gennaio 2012, n. 1
Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi

Approvato dalla Giunta regionale con delibera	n. 38
Data	16/01/2012

E.1. CONTABILITA' PROGRAMMAZIONE
E.1.3 Economato – Tesoreria

2) Regolamenti approvati dall'Assemblea legislativa

Regolamento regionale 30 gennaio 2012, n. 2
Ulteriori modifiche al Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 2 "Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione dell'articolo 20 quaterdecies della Legge Regionale 16 dicembre 2005, n. 36"

Iniziativa	Giunta
Presentata	01/12/2011
Commissione referente	IV
Assegnata	01/12/2011
Licenziata	12/01/2012
Approvata	24/01/2012

C.2. EDILIZIA
C.2.2 Edilizia abitativa

Regolamento regionale 2 maggio 2012, n. 4

Modifiche al Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2: “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”

B.7. TURISMO**B.7.1 Disposizioni generali**

Le proposte di regolamento n. 4/2012 e n. 5/2012 sono state abbinare ai sensi dell’art. 66 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa

Iniziativa	Giunta Consiglieri: Solazzi Badiali
Presentata	13/02/2012
Commissione referente	III
Assegnato	15/02/2012 ad iniziativa della Giunta (testo base) 13/02/2012 Consiglieri: Solazzi Badiali
Licenziato	14/03/2012
Approvato	24/04/2012

3) Regolamenti approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione assembleare competente

Regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3

Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)

B.9. CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA**B.9.2 Protezione della fauna - Attività venatoria**

Delibera Giunta richiesta parere	n. 105 del 31/01/2012
Commissione consultiva	III
Assegnato	31/01/2012
Licenziato	24/02/2012
Approvato dalla Giunta regionale con delibera	n. 303 del 06/03/2012
Parere: la III Commissione esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento di ventidue modifiche Tre modifiche non sono state accolte dalla Giunta regionale	

Regolamento regionale 17 maggio 2012, n. 5

Modifica del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 “Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”

B.9. CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA**B.9.2 Protezione della fauna - Attività venatoria**

Delibera Giunta richiesta parere	n. 545 del 23/04/2012
Commissione consultiva	III
Assegnato	26/04/2012
Licenziato	03/05/2012
Approvato dalla Giunta regionale con delibera	n. 655 del 14/05/2012
Parere: la III Commissione esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento di due modifiche Le due modifiche sono state accolte dalla Giunta regionale	

Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 6

Attuazione della Legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”)

C.1. URBANISTICA**C.1.1 Disposizioni generali**

Delibera Giunta richiesta parere	n. 739 del 28/05/2012
Commissione consultiva	IV
Assegnato	07/06/2012
Licenziato	25/07/2012
Approvato dalla Giunta regionale con delibera	n. 1156 del 01/08/2012
Parere: la IV Commissione esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento di nove modifiche Le nove modifiche sono state accolte dalla Giunta regionale	

RIORDINO NORMATIVO

1. Leggi abrogate

Nell'anno 2012 sono state abrogate 13 leggi regionali: 1 legge è abrogata a decorrere dal 2013; nessuna legge è stata abrogata in maniera condizionata; non è mai stata utilizzata la formula generica di abrogare tutte le norme in contrasto con la legge abrogante; 1 sola volta è stata usata la formula “sono o restano abrogate”.


Leggi abrogate nell'anno 2012 con indicazione degli atti abrogativi e della tipologia di abrogazione

Legge abrogante	N. leggi abrogate	Abrogazione condizionata	Uso formula abrogaz. norme in contrasto con legge abrogante	Uso formula sono o restano abrogate
l.r. 3/2012	2	---	---	si
l.r. 5/2012	6 ¹⁴	---	---	---
l.r. 15/2012	2	---	---	---
l.r. 23/2012	1 ¹⁵	---	---	---
l.r. 41/2012	1	---	---	---
l.r. 45/2012	1	---	---	---
Totale	13	---	---	1


¹⁴ La l.r. 5/2012 abroga anche 1 regolamento regionale.

¹⁵ La l.r. 23/2012 dispone l'abrogazione della legge a decorrere dal 2013.

Leggi promulgate e abrogate nell'anno 2012



Leggi abrogate nell'anno 2012 per macrosettore



Leggi abrogate per anno nel 2012


Anno	1971	1973	1976	1984	1992	1994
Leggi abrogate	1	1	1	1	1	1
Anno	1995	1997	1998	2001	2004	2007
Leggi abrogate	1	1	1	1	1	1
Anno	2009					
Leggi abrogate	1					
					Totale leggi abrogate	13

Il 2012 si presenta come un anno con maggiori interventi sulla legislazione pregressa rispetto al periodo aprile – dicembre 2010, primo anno della IX legislatura, e all’anno 2011 nei quali sono state abrogate rispettivamente 5 e 7 leggi regionali.


Nell’anno 2012 il numero di leggi abrogate è risultato anche essere legato a operazioni di riordino di singole discipline, in particolare, per riunire in un unico testo le disposizioni in materia di sport e tempo libero (l.r. 5/2012) e in materia di volontariato (l.r. 15/2012), nonché per adeguare alla normativa statale la disciplina regionale in materia di valutazione d’impatto ambientale (l.r. 3/2012) e di pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti degli organi statutari della Regione e dei titolari di altre cariche (l.r. 41/2012).

Leggi promulgate e abrogate IX legislatura differenziate per anno

Leggi	2010 (apr./dic.)	2011	2012	Totale
promulgate	14	30	46	90
abrogate	5	7	13	25



Leggi promulgate e abrogate IX legislatura




2. Leggi vigenti


Dalla I legislatura fino al 31 dicembre 2012 la Regione Marche ha promulgato 1.635 leggi e ne ha abrogate 789; pertanto le leggi regionali vigenti ammontano a 846.

Stato della legislazione IX legislatura differenziato per anno

Leggi	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011	Al 31 dic. 2012
promulgate	1545	1559	1589	1.635
abrogate	764	769	776	789
vigenti	781	790	813	846



Stato della legislazione al 31 dicembre 2012




Leggi promulgate, abrogate e vigenti per anno fino al 31 dicembre 2012

Anno	Leggi promulgate	Leggi abrogate	Leggi vigenti
1970	---	---	---
1971	4	2	2
1972	9	2	7
1973	36	16	20
1974	53	39	14
1975	47	35	12
1976	35	25	10
1977	50	34	16
1978	25	18	7
1979	42	31	11
1980	55	43	12
1981	43	33	10
1982	48	40	8
1983	41	31	10
1984	42	30	12
1985	33	24	9
1986	29	13	16
1987	45	30	15
1988	45	29	16
1989	34	20	14
1990	60	36	24
1991	40	26	14
1992	52	27	25
1993	37	25	12
1994	52	29	23
1995	67	30	37
1996	49	19	30
1997	77	31	46
1998	47	18	29
1999	39	14	25
2000	30	9	21
2001	35	7	28
2002	28	7	21
2003	29	1	28
2004	30	2	28
2005	36	6	30
2006	22	4	18
2007	20	1	19
2008	38	---	38
2009	33	1	32
2010	22	1	21
2011	30	---	30
2012	46	---	46
Totale	1.635	789	846

In particolare, le 90 leggi promulgate nei primi tre anni della IX legislatura sono tutte vigenti al 31 dicembre 2012.


Leggi promulgate, abrogate e vigenti per legislatura

Legislatura	Leggi promulgate	Leggi abrogate	Leggi vigenti
I	149	94	55
II	202	147	55
III	212	162	50
IV	205	123	82
V	241	133	108
VI	253	100	153
VII	142	20	122
VIII	141	10	131
IX (da aprile 2010 a dicembre 2012)	90	0	90
Totale	1.635	789	846




Stato delle leggi promulgate per macrosettore IX legislatura differenziato per anno

Macrosettori	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011	Al 31 dic. 2012
A. Ordinamento istituzionale	312	316	327	337
B. Sviluppo economico e attività produttive	350	350	354	362
C. Territorio ambiente e infrastrutture	272	275	281	290
D. Servizi alla persona e alla comunità	296	298	303	316
E. Finanza regionale	315	320	324	330
Totale	1.545	1.559	1.589	1.635




Stato delle leggi abrogate per macrosettore IX legislatura differenziato per anno

Macrosettori	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011	Al 31 dic. 2012
A. Ordinamento istituzionale	171	173	173	175
B. Sviluppo economico e attività produttive	254	254	257	257
C. Territorio ambiente e infrastrutture	132	132	134	136
D. Servizi alla persona e alla comunità	151	154	156	164
E. Finanza regionale	56	56	56	57
Totale	764	769	776	789




Stato delle leggi vigenti per macrosettore IX legislatura differenziato per anno

Macrosettori	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011	Al 31 dic. 2012
A. Ordinamento istituzionale	141	143	154	162
B. Sviluppo economico e attività produttive	96	96	97	105
C. Territorio ambiente e infrastrutture	140	143	147	154
D. Servizi alla persona e alla comunità	145	144	147	152
E. Finanza regionale	259	264	268	273
Totale	781	789	813	846



Stato della legislazione per macrosettore al 31 dicembre 2012

Macrosettori	Leggi promulgate	Leggi abrogate	Leggi vigenti
A. Ordinamento istituzionale ¹⁶	337	175	162
B. Sviluppo economico e attività produttive	362	257	105
C. Territorio ambiente e infrastrutture	290	136	154
D. Servizi alla persona e alla comunità	316	164	152
E. Finanza regionale	330	57	273
Totale	1.635	789	846



¹⁶ In "Ordinamento istituzionale" non sono ricomprese le 2 leggi statutarie: la n. 1 dell'8 marzo 2005 (Statuto della Regione Marche) e la n. 2 del 22 gennaio 2008 che modifica il citato Statuto.

3. Leggi modificate

Un tratto caratteristico della produzione legislativa regionale è la forte presenza di leggi modificative di leggi regionali previgenti.

La manutenzione dell'ordinamento regionale si rende, spesso, necessaria non solo per mettere il corpus legislativo regionale in sintonia con l'evoluzione dei riferimenti statali e comunitari, ma anche per renderlo in grado di intervenire in modo più efficace nel merito di alcune fattispecie già disciplinate con legge.

La manutenzione dell'ordinamento regionale, pertanto, può assumere, di volta in volta, una veste meramente tecnica o una più marcatamente politica, talvolta semplicemente conservativa dei tratti essenziali della legislazione, o, al contrario, in certi casi, innovativa.


Nell'anno 2012 con 28 delle 46 leggi regionali promulgate sono state modificate 79 leggi previgenti, in particolare 23 con la legge di assestamento del bilancio 2012 (l.r. 27 novembre 2012, n. 37) e 22 con la legge finanziaria 2013 (l.r. 27 dicembre 2012, n. 46).

Leggi modificatrici e numero leggi modificate nell'anno 2012

Legge modificatrice	l.r. 1/12	l.r. 2/12	l.r. 3/12	l.r. 4/12	l.r. 5/12	l.r. 7/12
n. leggi modificate	1	2	1	3	1	1
Legge modificatrice	l.r. 9/12	l.r. 10/12	l.r. 13/12	l.r. 14/12	l.r. 15/12	l.r. 17/12
n. leggi modificate	2	1	1	1	1	1
Legge modificatrice	l.r. 18/12	l.r. 19/12	l.r. 20/12	l.r. 21/12	l.r. 22/12	l.r. 23/12
n. leggi modificate	1	1	1	1	1	2
Legge modificatrice	l.r. 25/12	l.r. 26/12	l.r. 27/12	l.r. 28/12	l.r. 30/12	l.r. 37/12
n. leggi modificate	1	1	2	2	1	23
Legge modificatrice	l.r. 42/12	l.r. 43/12	l.r.44/12	l.r. 45/12	Totale	
n. leggi modificate	2	1	1	22	79	


Leggi promulgate e modificate nell'anno 2012

Leggi promulgate	46
di cui	
▪ leggi modificatrici di leggi precedenti	28
Leggi modificate	79




Leggi promulgate e modificate IX legislatura differenziate per anno


Leggi	2010 (apr./dic.)	2011	2012	Totale
promulgate	14	30	46	90
modificate	73	76	79	228




Ripartizione % leggi promulgate IX legislatura differenziate per anno



Ripartizione % leggi modificate IX legislatura differenziate per anno



Leggi promulgate e modificate IX legislatura



4. Regolamenti abrogati


Come nel periodo aprile – dicembre 2010, primo anno della IX legislatura, e nel 2011, nel 2012 è stato abrogato 1 regolamento regionale.

In particolare si tratta del r.r. 28 febbraio 2005, n. 1 (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio ricreativa, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 1° agosto 1997, n. 47), abrogato con la l.r. 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero).

Regolamenti emanati e abrogati IX legislatura differenziate per anno

Regolamenti	2010 (apr./dic.)	2011	2012	Totale
emanati	---	7	6	13
abrogati	1	1	1	3

Regolamenti emanati e abrogati IX legislatura




5. Regolamenti vigenti

Dalla I legislatura fino al 31 dicembre 2012 la Regione Marche ha emanato 109 regolamenti e ne ha abrogati 42; pertanto i regolamenti vigenti ammontano a 67.

Stato della produzione regolamentare IX legislatura differenziato per anno

Regolamenti	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011	Al 31 dic. 2012
emanati	96	96	103	109
abrogati	39	40	41	42
vigenti	57	56	62	67




Regolamenti emanati, abrogati e vigenti per anno fino al 31 dicembre 2012

Anno	Regolamenti emanati	Regolamenti abrogati	Regolamenti vigenti
1970	---	---	---
1971	---	---	---
1972	1	1	---
1973	1	---	1
1974	2	2	---
1975	---	---	---
1976	---	---	---
1977	2	2	---
1978	1	1	---
1979	3	2	1
1980	1	---	1
1981	---	---	---
1982	2	1	1
1983	1	1	---
1984	3	2	1
1985	---	---	---
1986	2	2	---
1987	1	1	---
1988	---	---	---
1989	4	1	3
1990	4	2	2
1991	2	1	1
1992	3	1	2
1993	1	---	1
1994	5	3	2
1995	2	---	2
1996	4	3	1
1997	3	1	2
1998	4	1	3
1999	1	1	---
2000	---	---	---
2001	2	1	1
2002	3	2	1
2003	5	5	---
2004	13	3	10
2005	1	1	---
2006	4	---	4
2007	4	1	3
2008	2	---	2
2009	8	---	8
2010	1	---	1
2011	7	---	7
2012	6	---	6
Totale	109	42	67


Regolamenti emanati, abrogati e vigenti per legislatura

Legislatura	Regolamenti promulgati	Regolamenti abrogati	Regolamenti vigenti
I	4	3	1
II	7	5	2
III	6	4	2
IV	10	6	4
V	13	5	8
VI	13	6	7
VII	24	12	12
VIII	19	1	18
IX <small>(da aprile 2010 a dicembre 2012)</small>	13	---	13
Totale	109	42	67




Stato dei regolamenti emanati per macrosettore IX legislatura differenziato per anno

Macrosettori	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011	Al 31 dic. 2012
A. Ordinamento istituzionale	17	17	17	17
B. Sviluppo economico e attività produttive	23	23	28	31
C. Territorio ambiente e infrastrutture	15	15	15	17
D. Servizi alla persona e alla comunità	31	31	33	33
E. Finanza regionale	10	10	10	11
Totale	96	96	103	109




Stato dei regolamenti abrogati per macrosettore IX legislatura differenziato per anno

Macrosettori	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011	Al 31 dic. 2012
A. Ordinamento istituzionale	7	7	7	7
B. Sviluppo economico e attività produttive	9	9	10	10
C. Territorio ambiente e infrastrutture	4	5	5	5
D. Servizi alla persona e alla comunità	13	13	13	14
E. Finanza regionale	6	6	6	6
Totale	39	40	41	42




Stato dei regolamenti vigenti per macrosettore IX legislatura differenziato per anno

Macrosettori	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011	A 31 dic. 2012
A. Ordinamento istituzionale	10	10	10	10
B. Sviluppo economico e attività produttive	14	14	18	21
C. Territorio ambiente e infrastrutture	11	10	10	12
D. Servizi alla persona e alla comunità	18	18	20	19
E. Finanza regionale	4	4	4	5
Totale	57	56	62	67



Stato della produzione regolamentare per macrosettore al 31 dicembre 2012

Macrosettori	Regolamenti emanati	Regolamenti abrogati	Regolamenti vigenti
A. Ordinamento istituzionale	17	7	10
B. Sviluppo economico e attività produttive	31	10	21
C. Territorio ambiente e infrastrutture	17	5	12
D. Servizi alla persona e alla comunità	33	14	19
E. Finanza regionale	11	6	5
Totale	109	42	67



6. Regolamenti modificati


Nell'anno 2012 sono stati modificati, con regolamento, 4 regolamenti regionali.

Regolamenti modificati con indicazione del regolamento modificatore

Regolamento modificatore	N. regolamenti modificati
r.r. 1/2012	1
r.r. 2/2012	1
r.r. 4/2012	1
r.r. 5/2012	1


Regolamenti emanati e modificati anno 2012

Regolamenti emanati		6
Regolamenti modificati		4
di cui		
• modificati con legge	---	
• modificati con regolamento	4	




Regolamenti emanati e modificati IX legislatura differenziati per anno


Regolamenti	2010 (apr./dic.)	2011	2012	IX legislatura
emanati	---	7	6	13
modificati	2	2	4	8




Ripartizione % regolamenti emanati IX legislatura differenziati per anno



Ripartizione % regolamenti modificati IX legislatura differenziati per anno



Ripartizione % regolamenti emanati e modificati IX legislatura



CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

1. Premessa

Il capitolo è dedicato al contenzioso costituzionale di specifico interesse della Regione Marche per proseguire e aggiornare l'indagine già avviata con i Rapporti precedenti.

Il contenzioso considerato concerne:

- i giudizi di costituzionalità promossi dal Governo in via principale avverso atti normativi della Regione Marche;
- i giudizi promossi in via incidentale nel corso di altri giudizi civili, penali o amministrativi, avverso atti normativi della Regione Marche, prendendo in considerazione le eventuali ordinanze di rimessione e le decisioni della Corte emesse nel 2012.

2. Ricorsi del Governo

Nel corso del 2012 il Governo ha complessivamente impugnato 5 leggi regionali di cui 4 promulgate nel 2012 e 1 promulgata nel 2011:

- l.r. 28 dicembre 2011, n. 28: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge finanziaria 2012)”;
- l.r. 26 marzo 2012, n. 3: “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)”;
- l.r. 10 aprile 2012, n. 7: “Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria’.”;
- l.r. 29 giugno 2012, n. 22: “Disposizioni per il personale dei consorzi di sviluppo industriale e modifica della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16: ‘Assestamento del bilancio 2010’.”;
- l.r. 1 agosto 2012, n. 26: “Misure urgenti in materia di contenimento della spesa”.

Confrontando i dati delle impugnative con quelli dell'analogo periodo della scorsa legislatura, si rileva un maggiore trend del tasso di conflittualità tra Stato e Regione: nell'anno 2007, terzo anno della VIII legislatura, il Governo non ha infatti impugnato leggi delle Marche.

I ricorsi del Governo hanno riguardato la violazione dell'articolo 117 della Costituzione sia per le materie di competenza esclusiva dello Stato (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, tributi erariali), sia per le materie di competenza legislativa concorrente in cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare ai principi posti dallo Stato (coordinamento della finanza pubblica) e sia per il mancato rispetto dei vincoli comunitari.

Sono poi stati evocati parametri di costituzionalità diversi dall'articolo 117 della Costituzione e segnatamente i principi di parità di trattamento nonché i principi di imparzialità e buon andamento.

Le leggi regionali impugnate sono relative ai macrosettori finanza; sviluppo economico e attività produttive; finanza; territorio, ambiente e infrastrutture e ordinamento istituzionale.

Si riportano di seguito le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di impugnazione delle leggi regionali presentate dal Governo.

Delibera CdM:	24/02/2012
Ricorso:	n. 54/2012
Atto impugnato:	l.r. n. 28 del 28 dicembre 2011: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge finanziaria 2012)" - Articoli 10 e 22

Motivi dell'impugnativa: «1. L'articolo 10, prevede che "a decorrere dall'anno 2012, la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale". Si premette, al riguardo, che il predetto tributo, istituito con d.p.r. 5 febbraio 1953, n. 39 è stato, nel tempo, disciplinato da diverse disposizioni normative statali. In particolare, tra queste, il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ha attribuito a ciascuna Regione, la facoltà di determinare, con propria legge, gli importi della tassa in argomento (articolo 24). Il quadro normativo generale di riferimento sulla tassa automobilistica, per lo meno sino all'entrata in vigore

del decreto legislativo n. 68 del 2011 (all'articolo 8, comma 2), ha consolidato l'orientamento della Corte Costituzionale nel senso di attribuirne la natura di tributo derivato delle Regioni: la disciplina rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali e, contestualmente, le Regioni possono, nei limiti previsti dalla norma statale, variarne l'importo e riscuoterne il gettito (Corte Costituzionale sent. n. 296 del 2003 e n. 455 del 2005).

Tutto ciò premesso, si rappresenta che l'articolo 10 della legge regionale in esame, nell'escludere l'esenzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per i beni mobili registrati sottoposti a fermo amministrativo o giudiziario, contrasta con l'articolo 5, comma 27, del decreto legge n. 953 del 30 dicembre 1983, concernente "Misure in materia tributaria", ai sensi del quale viene meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione, nel caso di perdita di possesso del veicolo per forza maggiore, per fatto del terzo o per effetto di provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione.

La ratio della predetta disposizione statale è da rinvenire nel presupposto dell'applicazione del tributo che, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.r. n. 39

del 1953 è "la circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi".

Pertanto, la previsione dell'obbligo di pagamento del tributo, anche in caso di perdita di possesso del veicolo per effetto di fermo amministrativo o giudiziario - e dunque anche in assenza del presupposto per l'applicazione della tassa automobilistica - rende la norma regionale in contrasto normativa statale e con i principi generali del sistema tributario nazionale. Si ritiene, pertanto, che l'articolo 10 viola l'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione che riserva allo Stato la materia del sistema tributario e l'articolo 119, comma 2, della Costituzione che subordina la possibilità per le Regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi (statali) di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. Ulteriori illegittimità presenta l'articolo 22, comma 1 della legge in esame, che reca modifiche al comma 1 dell'articolo 18 "Tutela della biodiversità", della l.r. n. 11 del 2003 "Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne", consentendo l'immissione nei corsi d'acqua della "trota iridea". La trota iridea "*Oncorhynchus mykiss*" è una specie non autoctona, originaria della costa pacifica di tutto il continente nordamericano.

La previsione regionale è illegittima in quanto si pone in netto contrasto con l'articolo 12 comma 3 del d.p.r. 357/97 che dispone il divieto alla reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. La richiamata norma statale costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di

tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, competenza che risulta dunque violata dalla norma regionale.

Si ritiene che la legge in questione debba essere impugnata presso la Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127, della Costituzione».

Delibera CdM:	25/05/2012
Ricorso:	n. 87/2012
Atto impugnato:	l.r. n. 3 del 26/03/2012: "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)" - Articoli 2, c. 1°, lett. c), 3, c. 4°, 5, c. 1°, lett. c), e 10°, 8, c. 4°, 9, c. 2°, lett. d), 12, c. 1°, lett. c) ed e), e 13; allegati A1 punto n), A2 punto h), B1 punto 2h), B2, punti 7p) e 7q)

Motivi dell'impugnativa:

«1. Alcune norme risultano non conformi a quanto stabilito dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Di conseguenza, esse violano l'articolo 117, comma 1, della Costituzione che impone alla Regioni il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nell'esercizio della loro potestà legislativa. A tal proposito, è necessario sottolineare che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. (t.u. ambientale), con cui è stata recepita la normativa europea in ma-

teria di VIA e a cui, probabilmente, la legge regionale de qua si è ispirata, è attualmente oggetto di censure, analoghe a quelle che verranno di seguito rappresentate, da parte della Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086 (Direttiva 85/337/CEE Valutazione d'Impatto ambientale - Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (screening)).

1.1. L'articolo 2, comma 1, lettera c) definisce il progetto quale "insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi". L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva comunitaria 2011/92/UE, in-

vece, qualifica il progetto come “la realizzazione dei lavori di costruzione, di impianti od opere” ovvero di “altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo”.

Risulta evidente che tali definizioni siano tra loro non equivalenti, dal momento che la norma regionale confonde la nozione di “progetto” con la “documentazione progettuale” (l’insieme degli elaborati tecnici) che deve essere preparata dal committente e trasmessa nel corso della procedura di VIA alle autorità competenti. Tra l’altro sono esclusi dalla formulazione resa dalla Regione i lavori di costruzione, ritenuti dalla normativa europea distinti dagli impianti e dalle opere e dagli altri interventi sull’ambiente e sul paesaggio, ed esclude l’esplicito riferimento agli interventi sull’ambiente e sul paesaggio destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

1.2. La normativa regionale ha fissato delle soglie al di sotto delle quali i singoli progetti non sono assoggettabili a procedura di VIA. Le soglie previste negli allegati A1 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale), A2 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA provinciale) e B1 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale), B2 (Tipologie progettuali da sottopor-

re a verifica di assoggettabilità provinciale) sono di tipo dimensionale.

È pacifico che la direttiva comunitaria lasci agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie e criteri per determinare, in maniera generale ed astratta, quali progetti, di cui all’allegato II della stessa, debbano essere assoggettati a procedura di VIA. Tuttavia, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare tale determinazione, gli Stati membri hanno l’obbligo di prendere in considerazione i criteri di cui all’allegato III, come peraltro discende dal dettato dell’articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (a questo proposito si vedano anche l’Ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel procedimento C-156/07 e le sentenze C-66/06, C-255/08 e C-435/09). L’allegato III della direttiva distingue: 1) le caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell’utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell’inquinamento e disturbi ambientali; 2) la localizzazione dei progetti, così che la sensibilità ambientale possa essere considerata tenendo conto, in particolare, dell’utilizzazione attuale del territorio e delle capacità di carico dell’ambiente naturale; 3) le caratteristiche dell’impatto potenziale, con riferimento, tra l’altro, all’area

geografica e alla densità della popolazione interessata. Una Regione la quale, sulla base dell'articolo 4(2) della direttiva, stabilisce soglie e/o criteri che tengano conto solo della dimensione dei progetti, senza prendere in considerazione anche gli altri criteri summenzionati, eccede i limiti della discrezionalità di cui dispone ai sensi degli articoli 2(1) e 4(2) della direttiva. Ne discende che le soglie di tipo esclusivamente dimensionale, fissate negli allegati della legge regionale per le attività corrispondenti a quelle dell'allegato II della direttiva, non sono conformi alla stessa.

1.3. L'articolo 3, comma 4, stabilisce che le soglie dimensionali fissate per le attività produttive di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30% quando: a) i progetti siano localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16; b) si tratti di progetti di trasformazione o ampliamento d'impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit; c) si tratti di progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. Al riguardo, occorre osservare che gli incrementi delle soglie dimen-

sionali, di cui agli allegati B1 e B2, non prendono in considerazione tutti gli elementi indicati nell'allegato III della direttiva, ma solo alcuni di essi (la localizzazione dei progetti oppure le caratteristiche inquinanti degli stessi) escludendo, ad esempio, il cumulo con altri progetti, la sostenibilità ambientale delle aree geografiche e il loro impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica. La disposizione regionale è, pertanto, non conforme alla direttiva.

1.4. L'articolo 8, comma 4, non prevede, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente - il quale provvede, a proprie spese, a pubblicare nel BUR e nell'albo pretorio dei Comuni interessati l'avviso contenente le informazioni da fornire al pubblico - l'obbligo di specificare nel predetto avviso: il fatto che sul progetto occorrerà verificare la sua assoggettabilità ad una procedura di VIA; i termini entro i quali potranno essere ottenute tutte le informazioni relative al progetto, compreso quelli entro i quali dovranno essere acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti sul progetto; le modalità con cui le informazioni sono rese disponibili al pubblico (orari di accesso agli uffici pubblici e possibilità di estrarne copia, scaricare file etc.); la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione finale. Oltre a ciò,

l'articolo 13, con riferimento agli obblighi informativi concernenti la procedura di VIA, non contempla, tra le informazioni che devono essere pubblicate a cura del proponente, l'indicazione specifica del fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di VIA, i termini per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti amministrazioni, le modalità, i giorni e gli orari in cui tutte le informazioni relative alla procedura possono essere acquisite dal pubblico interessato, la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione etc. L'articolo 6 della direttiva 2011/92/UE recependo la Convenzione di Aarhus, ratificata dalla Comunità europea il 17 febbraio 2005, impone di fornire al pubblico una serie di informazioni atte a garantire, fin dalla fase precoce, il diritto di partecipazione dei cittadini alle attività decisionali in materia ambientale. In particolare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, "Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti: a) la domanda di autorizzazione; b) il fatto che il progetto sia

soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7; c) informazioni sulle autorità competenti responsabili della adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti; d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione; e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5; f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili; g) le modalità precise della partecipazione. [...]". Pertanto, la mancanza degli obblighi informativi summenzionati relativi alla procedura di assoggettabilità a VIA (articolo 8, comma 4) e alla procedura di VIA (articolo 13) comportano la non conformità della normativa regionale a quanto sancito dall'articolo 6 della direttiva europea. 2. Altre norme si pongono in contrasto con le disposizioni statali di riferimento contenute nel decreto legislativo 152/2006 non oggetto di censure da parte della Commissione europea, determinando quindi la violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, ai sensi del quale

lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

2.1. L'articolo 5, comma 1, lettera c) prevede, nel caso in cui l'intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l'AIA e le autorità competenti per le due procedure coincidono (in questo caso il provvedimento di VIA tiene luogo dell'AIA), che la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della procedura di VIA sono valide anche ai fini della procedura di AIA, purché sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette. L'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 dispone, a tal proposito, l'obbligo di coordinamento delle procedure e di unicità della consultazione al pubblico. È, perciò, evidente che la norma regionale, subordinando l'unicità della pubblicazione e della consultazione del pubblico alla circostanza di una specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure, non dà garanzia al predetto obbligo.

2.2. L'articolo 9, comma 2, lettera d) indica tra i documenti che il proponente deve allegare alla domanda per l'avvio della fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale - finalizzata alla specificazione dei contenuti e del livello di dettaglio del SIA (c.d. fase di scoping) - l'"elenco

delle autorizzazioni, intese, concessioni licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto". L'articolo 21, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 152/2006, al riguardo, non si limita alle sole autorizzazioni c.d. "ambientali", prevedendo l'inclusione dell'"elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto". La norma regionale, dunque, restringe la portata delle disposizioni stabilite dal legislatore statale, ponendosi, altresì, in contrasto con la specifica giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte costituzionale, sentenza 227/2011, punti 5; 5.1; 5.2).

2.3. L'articolo 12, comma 1, lettera c), ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, prescrive al proponente di corredare la domanda da presentare all'autorità competente con la copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa. L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 prevede che sia allegata alla domanda "copia dell'avviso a mezzo stampa", ovvero che la pubblicazione a mezzo stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza di VIA. Dalla formulazione della disposizione regionale si evince, invece, che la pubblica-

zione sia successiva alla presentazione. Ciò, peraltro, è confermato dal comma 6 del medesimo articolo 12 che sancisce la possibilità per il proponente di procedere alla pubblicazione a mezzo stampa, trascorsi i termini entro i quali l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie. Si evidenzia, inoltre, il contrasto delle disposizioni regionali in parola con la specifica giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza 227/2011, punti 6; 6.1; 6.2).

2.4. L'articolo 12, comma 1, lettera e), sempre ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, enumera fra i documenti da allegare alla domanda l' "elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competenti in materia ambientale". L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 prevede che la domanda sia corredata di tutte le autorizzazioni e non solo quelle di natura ambientale "Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento [...]".

Anche in questo caso, la norma regionale restringe l'ambito delle autorizzazioni rispetto a quanto dettato dal legislatore statale e si pone, perciò, in contrasto con la specifica giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza 227/2011, punti 5; 5.1, 5.2).

2.5. L'allegato A1 al punto n) esenta dalla sottoposizione a VIA regionale "le piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 10, comma 7, del D.lgs. 11 febbraio 2011, n. 22", vale a dire "gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche". Detta previsione si pone in difformità con quanto stabilito al riguardo dal decreto legislativo 152/2006 che menziona, alla lettera v) dell'allegato III, tra i progetti per cui la VIA è obbligatoria, tutti quelli riguardanti "le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche".

2.6. L'allegato A2, al punto h) reca, tra quelle da sottoporre a VIA provinciale, la classe di progetto "Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km". In tal modo viene ampliato il campo di applicazione della VIA provinciale a progetti non

previsti dalla norma nazionale, dato che il decreto legislativo 152/06, allegato III, lettera z) circoscrive l'obbligo di procedura VIA ai soli progetti riguardanti "elettrorodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km".

2.7. L'allegato B1, al punto 2.h) esclude dalle tipologie progettuali relative le attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici. Anche in questo caso, si denota una difformità con la norma statale interposta: l'allegato IV, punto 2, lettera g) non prevede eccezioni in merito ai progetti riguardanti l'attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

2.8. L'allegato B2, al punto 7.p) prevede tra i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale quelli attinenti "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs 152/2006, ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quan-

tità trattate non superino i 100 l/giorno". La disposizione in questione ricalca in parte il contenuto del punto 7, lettera z.a.) dell'allegato IV del testo unico ambientale il quale, tuttavia, non ammette alcuna esclusione in merito a siffatta classe progettuale.

2.9. L'allegato B2, al punto 7.q) indica tra le tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale gli "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione". Sul punto, il decreto legislativo 152/2006 all'allegato IV, punto 7, lettera z.b), cui chiaramente la norma fa riferimento, non pone eccezioni, pertanto anche questa deroga risulta difforme dalla norma statale.

3. L'articolo 5, comma 10, prevede che "Il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso la documentazione è integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia". Tale norma contravviene proprio a quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislati-

vo 42/2004) che, all'articolo 146 attribuisce allo Stato una funzione di rilievo in sede di autorizzazione, funzione che si estrinseca nella espressione del parere vincolante ai fini del rilascio da parte del soprintendente e che, all'opposto, viene obliterata dalla disposizione regionale. Anche nella procedura di VIA statale, nonostante il richiamo di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 152/2006, non è in discussione la necessità di acquisire comunque l'autorizzazione paesaggistica sulla base del progetto esecutivo, a valle della VIA, che, come è noto, ha ad oggetto il progetto preliminare o

quello definitivo. Se, dunque, rimane ferma la necessità di coerenza e di non contraddizione della autorizzazione paesaggistica rispetto al parere reso in sede VIA, ben può accadere, in concreto, che l'autorizzazione paesaggistica possa essere negata o sottoposta a particolari condizioni in relazione ad aspetti esecutivi di dettaglio non valutati in sede VIA. La disposizione regionale risulta, per questo motivo, in contrasto con il combinato disposto degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza in materia di tutela paesaggistica».

Delibera CdM: 30/05/2012

Atto impugnato: l.r. n. 7 del 10/4/2012: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'." - Articoli 9, comma 1, e 19, comma 2

(Con delibera del 4/10/2012 il Governo ha rinunciato all'impugnativa)

Motivi dell'impugnativa: «È opportuno premettere che, secondo principi costantemente affermati, in tema di rapporto tra la normativa statale e regionale in materia di caccia, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza di limiti alla competenza regionale, ritenendo che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, debba essere considerata un valore costitu-

zionalmente protetto in relazione al quale si rinviene l'esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come «minime», nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo Stato sia per le Regioni – ordinarie e speciali – a non diminuire l'intensità della tutela.

1. L'articolo 9, comma 1, che sostituisce il comma 5 bis dell'articolo 27

della citata l.r. n. 7/1995, stabilisce la possibilità, per i cacciatori che abbiano scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai sensi del comma 3, lett. b), di esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria.

Tale previsione contrasta con il c.d. "principio di specializzazione", introdotto dall'articolo 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, in base al quale, fatta eccezione per l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme ivi indicate ("vagante in zona Alpi"; "da appostamento fisso"; "nelle altre forme" consentite dalla citata legge "e praticate sul restante territorio destinato all'attività venatoria programmata"). Il cacciatore è tenuto, di conseguenza, ad optare per la modalità che ritiene più congeniale, fermo restando che l'una forma esclude l'altra.

Sul punto è intervenuta, di recente, la Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 116/2012, ha dichiarato illegittima una norma del medesimo tenore, anch'essa della Regione Marche, in quanto "La disposizione regionale impugnata, nel consentire l'esercizio cumulato di diverse forme di caccia – sebbene solo ai sessantacinquenni ed a coloro che abbiano scelto la forma di caccia da ap-

postamento fisso – deroga, per converso, alla disciplina statale nella direzione opposta, introducendo una regolamentazione della materia che implica una soglia inferiore di tutela". 2. L'articolo 19, comma 2, che modifica l'articolo 39, comma 1, lett. m) della citata l.r. 7/1995, prevede la possibilità di esercitare la caccia di selezione agli ungulati nei terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.

Anche in questo caso la normativa regionale si pone in difformità con la legge n. 157 del 1992 e, in particolare, con l'articolo 21, comma 1, lett. m) che vieta la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate.

Al riguardo, la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 106/2012 ha dichiarato illegittima un'analogha disposizione della Regione Liguria affermando "Non è dubbio, pertanto, che la legislazione regionale non possa consentire la caccia, nei casi in cui essa sia invece preclusa dalla normativa statale, e dunque anche nel caso dei terreni innevati, nei quali l'articolo 21, comma 1, lettera m), esclude l'attività venatoria, salvo che nella zona faunistica delle Alpi. L'ulteriore previsione della norma appena citata, che rinvia alle disposizioni emanate dalle Regioni interessa-

te, non ha certo l'effetto di permettere a ogni Regione di 'modulare il divieto di caccia su terreni innevati', con la possibilità così di eluderlo sostanzialmente, come vorrebbe la Regione Liguria, ma, con l'espressione "Regioni interessate" fa chiaramente intendere di riferirsi alle sole Regioni al cui interno si trova la "zona faunistica delle Alpi" e alle disposizioni da emanare per disciplinare, in questa zona, la caccia sui terreni innevati". In conclusione, le norme sopra descritte si pongono in contrasto con la

normativa statale vigente in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva».

Il Governo ha rinunciato all'impugnativa in quanto «con la legge regionale n. 27 del 1° agosto 2012, il legislatore regionale ha provveduto ad abrogare le descritte disposizioni della l.r. n. 7/2012, precedentemente impugnate».

Delibera CdM:	24/08/2012
Ricorso:	n. 120/2012
Atto impugnato:	l.r. n. 22 del 29/6/2012: "Disposizioni per il personale dei consorzi di sviluppo industriale e modifica della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16: 'Assestamento del bilancio 2010'." - Articolo 1, commi 1 e 3

Motivi dell'impugnativa: «1) L'articolo 1, comma 1, prevede che, prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico, i Comuni e le Province, che fanno parte rispettivamente del Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso, del Tesino e del Consorzio di sviluppo industriale del Fermano, attivino le procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del d.lgs. 165/2001, provvedendo in via prioritaria all'immissione in ruolo dei

dipendenti del Consorzio di sviluppo industriale che facciano domanda di trasferimento.

I Consorzi di sviluppo industriale sono qualificati quali enti pubblici economici, ai quali si applica la disciplina del rapporto di lavoro di natura privatistica. Pertanto, la disposizione regionale, prevedendo a domanda il trasferimento nei ruoli dei Comuni e delle Province del suddetto personale che non appartiene al comparto pubblico (Regioni ed Enti locali), pur prevedendo l'attivazione della proce-

dura di mobilità, viola il principio del pubblico concorso per l'accesso presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 97 della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza della pubblica amministrazione (sentenze nn. 205/2004, 39/2004, 159/2005);

2) l'articolo 1, comma 3, prevede che le spese per il personale dei Consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 1 trasferito ai Comuni e alle Province consorziate non vengano computate ai fini dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 e dell'articolo 76, comma 7 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008. Tale disposizione, prevedendo una deroga all'applicazione della citata normativa statale, la quale prevede, ai fini del concorso delle autonomie regionali e

locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione complessiva delle spese di personale, "garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale", nonché pone il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento, si pone in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, Cost. espresso dall'articolo 1, commi 557 e 562 della l. 296/2006 e dall'articolo 76, comma 7 del d.l. 112/2008.

La Corte Costituzionale ha già qualificato come principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica l'articolo 1, comma 557, della l. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), in quanto tale norma obbliga gli enti alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva (sentenze n. 212/2012 e n. 108/2011)».

Delibera CdM:	28/09/2012
Ricorso:	n. 135/2012
Atto impugnato:	l.r. n. 26 dell'1/8/2012: "Misure urgenti in materia di contenimento della spesa" - Articolo 3

Motivi dell'impugnativa: «L'articolo 3 prevede l'inserimento nelle dotazioni organiche dirigenziali della Re-

gione Marche (c.d. ruolo ordinario ex art 34 legge regionale n. 20/2001) di dipendenti di ruolo della stessa Re-

gione appartenenti alle varie qualifiche funzionali ai quali, sulla base di una semplice prova selettiva riservata, erano stati conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato.

La disposizione in esame, nel disporre l'inserimento nei ruoli dirigenziali della Regione Marche del suddetto personale, configura una fattispecie di inquadramento riservato senza concorso e, pertanto, viola il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministra-

zioni mediante concorso pubblico nonché i principi di imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Peraltro, la stessa Corte Costituzionale ha più volte ribadito che il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza della pubblica amministrazione (sentenze n. 205/2004, n. 39/2004, n.159/2005 e n. 127/2011)».

3. Sentenze e ordinanze

Nel corso del 2012, sono stati definiti:

✚ n. 5 giudizi su ricorsi del Governo relativi alle seguenti leggi regionali promulgate nell'anno 2011:

- l.r. 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale) – sentenza n. 52/2012;
- l.r. 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011) – sentenza n. 86/2012;
- l.r. 18 luglio 2011, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria") – sentenza n. 116/2012;
- l.r. 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011) – sentenza n. 256/2012;
- l.r. 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione - Legge finanziaria 2012) – sentenza n. 288/2012;

- ✚ n. 2 giudizi promossi in via incidentale sulle seguenti leggi:
 - l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile) – ordinanza n. 102/2012;
 - l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) – ordinanza n. 314/2012.

In particolare la Corte costituzionale ha accolto la gran parte dei rilievi sollevati dal Governo e ha dichiarato l'incostituzionalità:

- ♦ **dell'articolo 2, commi 4 e 5, della l.r. 4 aprile 2011, n. 4 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'articolo 22 della l.r. 31 ottobre 2011, n. 20**, che detta previsioni in materia di aggiudicazione di lavori od opere pubblici che riguardano l'ammissibilità delle offerte e, perciò, attongono alla fase della procedura di evidenza pubblica che precede la stipulazione del contratto. Con riferimento a tale fase, la Corte ha precisato che «l'ambito materiale prevalente è quello della tutela della concorrenza» e che «nello specifico settore degli appalti pubblici vengono in rilievo norme che si qualificano per la finalità perseguita di assicurare la concorrenza “per” il mercato» (da ultimo, sentenza n. 43 del 2011). L'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) stabilisce che in tema di «qualificazione e selezione dei concorrenti» le Regioni «non possono prevedere una disciplina diversa» da quella statale. Gli articoli 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, dello stesso codice prevedono, rispettivamente, che «Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture», e che «Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture». Le disposizioni regionali impugnate dettano una disciplina diversa da quella del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto individuano negli «elementi di valutazione connessi con

la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilità delle offerte, laddove le norme statali li configurano come criteri di valutazione delle offerte medesime. Ne consegue l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2011, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza;

- ♦ **in via consequenziale, dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 4/2011, nel testo sostituito dall'articolo 22 della l.r. 20/2011**, in quanto secondo la Corte le argomentazioni di cui al precedente punto possono applicarsi anche allo ius superveniens, in quanto la nuova formulazione dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 4/2011, come sostituito dall'articolo 22 della l.r. 20/2011, è sostanzialmente coincidente con quella della disposizione impugnata. Sia il testo originario, sia il testo vigente dell'articolo 2, comma 4, infatti, individuano negli «elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilità delle offerte, prevedendo – il primo come obbligo, il secondo come facoltà per la stazione appaltante – l'inserimento di tale soglia negli atti posti a base della procedura di aggiudicazione. Ne discende, anche in questo caso, in via consequenziale ai sensi dell'articolo 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza;
- ♦ **dell'articolo 21 della l.r. 29 aprile 2011, n. 7, articolo che sostituisce l'articolo 34 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20**, poiché dagli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si evince il rilievo centrale che, nella disciplina del mercato comune delle merci, ha il divieto di restrizioni quantitative degli scambi e di misure di effetto equivalente, concernente sia le importazioni, sia le esportazioni. In particolare, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha elaborato una nozione ampia di “misura di effetto equivalente”, nozione riassunta nel principio secondo cui «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative» (Corte di giustizia, sentenza 11 luglio 1974, in causa 8/1974, Dassonville contro Belgio). Nel quadro di tale principio, la Corte suddetta ha affermato che la concessione, da parte di uno Stato membro, di un marchio di qualità a prodotti finiti fabbricati in quello Stato, comportava per esso il venir meno agli obblighi derivanti dall'articolo 30 del Trattato

CE, divenuto, in seguito a modifica, articolo 28 CE (Corte di giustizia, sentenza 5 novembre 2002 in causa C-325/2000, Commissione contro Repubblica Federale di Germania; sentenza 6 marzo 2003 in causa C-6/2002, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Francese). Ad avviso della Corte Costituzionale la norma delle Marche introduce un marchio «di origine e di qualità», denominato «Marche Eccellenza Artigiana (MEA)», che, con la chiara indicazione di provenienza territoriale («Marche»), mira a promuovere i prodotti artigianali realizzati in ambito regionale, garantendone per l'appunto l'origine e la qualità, con la possibilità di produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri alla luce della nozione comunitaria di «misura ad effetto equivalente» elaborata dalla Corte di giustizia e dalla giurisprudenza dianzi richiamata. Pertanto, sussiste la denunziata violazione dei vincoli posti dall'ordinamento dell'Unione europea e, per conseguenza, dell'articolo 117, primo comma, Cost.;

- ♦ **dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 18 luglio 2011, n. 15, che inserisce nell'articolo 27 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, i commi 5-bis e 5-ter**, in quanto l'articolo 12, comma 5, della l. 157/1992 ha introdotto il principio cosiddetto della caccia di specializzazione, in base al quale, fatta eccezione per l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ciascun cacciatore è tenuto a scegliere la modalità di esercizio dell'attività venatoria che gli è più consona, fermo restando che l'una forma esclude l'altra. Tale criterio di esclusività in quanto rivolto ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, fa sì che la norma statale si inquadra nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: tutela riservata alla potestà legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. Detta disposizione – concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica – stabilisce, in particolare, una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (con riguardo a previsioni di analoga ispirazione, sentenze n. 441 del 2006, n. 536 del 2002, n. 168 del 1999 e n. 323 del 1998): ponendo, con ciò, una regola che – per consolidata giurisprudenza – può essere modificata dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa residuale in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela (soluzione che comporta logicamente il rispetto dello standard minimo fissato dalla legge statale: ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, n. 315 e n. 193 del 2010, n. 61 del 2009). La disposizione regionale in argomento, nel

consentire l'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia – sebbene solo ai sessantacinquenni ed a coloro che abbiano scelto la forma di caccia da appostamento fisso – deroga, per converso, alla disciplina statale nella direzione opposta, introducendo una regolamentazione della materia che implica una soglia inferiore di tutela.

- ♦ **dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 15/2011, nella parte in cui – sostituendo l'articolo 30 della l.r. 7/1995 – dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale**, sulla base del fatto che l'articolo 18, comma 4, della l. 157/1992 stabilisce che «Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica» (ora l'ISPRA), «pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria (...)», la Corte ha già avuto occasione di rilevare che la disposizione statale esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale (sentenza n. 20 del 2012). Detta interpretazione appare, d'altronde, coerente, con l'esigenza che la rilevazione delle situazioni ambientali locali, che si pone alla base delle deroghe alla generale disciplina statale in tema di specie cacciabili e di periodi di esercizio venatorio, abbia luogo – anche tramite il prescritto parere dell'ISPRA – a cadenze non eccessivamente diluite nel tempo, così da garantire un costante adeguamento del calendario al mutare di tali situazioni. In simile prospettiva, la previsione dell'efficacia triennale del calendario venatorio regionale viene, quindi, a indebolire «il “regime di flessibilità” (...) che assicura l'adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto» (sentenza n. 105 del 2012). Né rileva, al fine di escludere l'evidenziato contrasto della norma regionale in argomento con la disciplina statale, la circostanza che detta norma non imponga, ma soltanto consenta l'adozione di un calendario venatorio con validità superiore all'anno («ha validità minima annuale e massima triennale»);
- ♦ **dell'articolo 27 della l.r. 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del bilancio 2011)**, che, incidendo sull'orario di lavoro e sulle turnazioni del personale contrattualizzato, cioè su aspetti del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva, viola l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto i profili suddetti rientrano nella materia dell'ordinamento civile, appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex multis: sentenze n. 150, n. 108 e n. 7 del 2011). La Corte ha più volte affermato che l'identificazione della materia in cui è da collocare la disposizione in argo-

mento va effettuata con riguardo all'oggetto o alla disciplina da essa stabilita, sulla base della sua ratio, senza tenere conto degli aspetti marginali e riflessi (sentenze n. 300 del 2011, n. 235 del 2010, n. 368 del 2008 e n. 165 del 2007). L'articolo 27 della l.r. 20/2011 attribuisce al dirigente della struttura regionale di protezione civile il potere di disporre particolari regimi di turnazioni diurne e notturne per il personale della medesima struttura, anche in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, sia pure «previa intesa con le organizzazioni sindacali». Pertanto, essa va ad incidere in via diretta sull'orario di lavoro, e quindi sulla materia dell'ordinamento civile, rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche se possono sussistere riflessi sulle materie di competenza concorrente nella materia della protezione civile e residuale nella materia dell'organizzazione interna della Regione. Né vale addurre che è prevista l'intesa con le organizzazioni sindacali, perché tale previsione non è idonea ad escludere la violazione della menzionata competenza esclusiva statale che non tollera forme obbligatorie di collaborazione con l'ente regionale. Per questi motivi la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27 della l.r. n. 20 del 2011, che, dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 32/2001, ha aggiunto il comma 5-bis;

- ♦ **dell'articolo 10 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione – Legge finanziaria 2012)**, per il fatto che la tassa automobilistica è tributo istituito e regolato da legge statale - d.p.r. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) - ma è stata «attribuita» per intero alle Regioni a statuto ordinario dall'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale. L'articolo 17, comma 10, della successiva l. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha, altresì, demandato alle Regioni «la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo» alla suddetta tassa. Lo stesso articolo 17 della l. 449/1997 ha determinato, al comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore – in base alla potenza effettiva anziché, come in passato, ai cavalli fiscali – ed ha stabilito, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono determinate «con decreto del Ministro delle finanze, di

concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, [...] per tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura», confermando, a decorrere dall'anno 1999, il potere – attribuito alle Regioni dall'articolo 24, comma 1, del citato d.lgs. 504/1992 – di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente». Per completare il quadro normativo, la Corte richiama le nozioni di tributo proprio della Regione – che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), è quello istituito dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale – e di tributo proprio derivato della Regione, che, ai sensi della medesima disposizione, ricomprende quei tributi istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni, le quali possono modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria. Se ne desume che la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato: a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'articolo 24 del d.lgs. 504/1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente); c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale. L'articolo 8 del successivo d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che costituisce attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver disposto, al comma 1, la trasformazione di un'ampia serie di tributi statali in tributi propri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2013, stabilisce, al comma 2, che «Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale»; per poi aggiungere, al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, aggiungendo che i predetti tributi costituiscono tributi propri derivati. Secondo la Corte la diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce alla conclusione che la tassa in questione non ha acqui-

sito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale proprio: dalla formulazione del comma 2 si inferisce, infatti, non già la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, ma solo la volontà del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso «fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale». Ciò posto, l'evoluzione della natura della tassa automobilistica – che aveva, originariamente, quale presupposto la «circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi» (articolo 1 del d.p.r. 39/1953), e che è successivamente divenuta, per effetto dell'articolo 5 del d.l. 953/1982, tassa sulla proprietà del veicolo – non incide sulla soluzione della presente questione, poiché la individuazione delle eventuali ricadute di tale mutata natura sull'ambito di operatività della norma interposta, delle quali peraltro lo stesso ricorrente non si fa minimamente carico, non è operazione che possa ritenersi affidata al legislatore regionale, attesa, appunto, la persistente spettanza in capo allo Stato della competenza legislativa esclusiva nella materia de qua. Ne consegue che l'articolo 10 della l.r. 28/2011, nel disporre la esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, violi la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali;

- ♦ **dell'articolo 22 della l.r. 28/2011 nella parte in cui consente l'immissione nei corsi d'acqua della trota iridea**, rifacendosi alla sentenza n. 30 del 2009 (che ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio avverso delibera della Regione Veneto, autorizzativa di piani di immissione, in acque di sua competenza, di specie non autoctone, tra cui proprio la trota iridea), la Corte sottolinea che le disposizioni relative alla introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali, in quanto «regole di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e non solo di disciplina d'uso della risorsa ambientale-faunistica» rientrano nella competenza esclusiva statale di cui, appunto, all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. Nell'esercizio di tale sua competenza esclusiva, nell'apprestare cioè una «tutela piena ed adeguata», capace di assicurare la conservazione dell'ambiente per la presente e per le future generazioni, lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela (sentenza n. 378 del 2007). A tali limiti le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d'uso dei beni ambientali, o comunque

nell'esercizio di altre proprie competenze, rimanendo unicamente libere di determinare, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali. Nello specifico ambito della introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali, lo Stato italiano – in attuazione della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche – ha esercitato la sua competenza con l'articolo 12, comma 3, del d.p.r. 357/1997, che vieta espressamente, in via generale ed assoluta, la introduzione e il ripopolamento in natura di «specie e popolazioni non autoctone»: divieto che la citata direttiva comunitaria, sub lettera b) del suo articolo 22, autorizza gli Stati nazionali ad adottare «ove lo ritengano necessario». Con siffatta disciplina – che pone limiti inderogabili dalla normativa regionale – è dunque in contrasto l'articolo 22 della l.r. 28/2011, che consente viceversa la immissione in corsi d'acqua della trota iridea, specie ittica alloctona, originaria della costa pacifica del continente americano.

La Corte ha dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della l.r. 7/2011, che ha sostituito l'articolo 29 della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nel settore del turismo e del tempo libero), nella parte in cui ha inserito i commi 6 e 7, in quanto con l'articolo 7 della l.r. 6 luglio 2011, n. 13 (Modifiche alle leggi regionali: 1° giugno 1999, n. 17 “Costituzione società regionale di sviluppo”; 2 settembre 1997, n. 60 “Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)”; 29 aprile 2011, n. 7 “Legge comunitaria regionale 2011”), il legislatore regionale ha provveduto a sostituire integralmente il censurato articolo 2, operando una nuova sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 4/1996. Nella nuova versione della norma gli impugnati commi 6 e 7 non compaiono.

La Corte ha dichiarato invece non fondata la questione di legittimità costituzionale:

- dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 15/2011, nella parte in cui – sostituendo l'articolo 30 della l.r. 7/1995 – prevede che la Giunta regionale, sentiti l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale, ritenendo

che la norma censurata vada interpretata nel senso che l'approvazione del calendario venatorio abbia luogo nell'esercizio della potestà regolamentare del Consiglio, quindi deve essere considerata non contrastante con la disciplina statale di cui all'articolo 18, comma 4, della l. 157/1992, la quale, secondo quanto recentemente chiarito dalla stessa Corte, prescrive la forma del provvedimento amministrativo per l'adozione del calendario venatorio regionale, finalizzato a modulare sulle specifiche condizioni dell'habitat locale le previsioni generali recate dalla normativa statale riguardo ai periodi di esercizio dell'attività venatoria e alle specie cacciabili (sentenze n. 105 e n. 20 del 2012);

- dell'articolo 22 della l.r. 20/2011 in quanto la Corte, con sentenza n. 52 del 2012, dopo aver dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 4 e 5, della l.r. 4/2011, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal predetto articolo 22 della l.r. 20/2011, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza, ha osservato che le argomentazioni poste potevano applicarsi anche allo *ius superveniens*. Invero, la nuova formulazione dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 4/2011, come sostituito dall'articolo 22, era sostanzialmente coincidente con quella della disposizione impugnata, perché sia il testo originario, sia il testo vigente dell'articolo 2, comma 4, individuavano negli «elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilità delle offerte, prevedendo – il primo come obbligo, il secondo come facoltà per la stazione appaltante – l'inserimento di tale soglia negli atti posti a base della procedura di aggiudicazione. Pertanto la Corte, in via consequenziale ai sensi dell'articolo 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 4/2011, nel testo sostituito dall'articolo 22 della l.r. 20/2011. Ne deriva che la questione di legittimità costituzionale promossa con riferimento a tale articolo 22 è divenuta priva di oggetto;
- dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 20/2011 in quanto la l.r. 16 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi), ha modificato la disposizione censurata in senso ritenuto idoneo a far considerare rimossi i rilievi d'illegittimità costituzionale. Pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 18 aprile 2012, ha rinunciato all'impugnazione proposta;
- dell'articolo 31, comma 1, lettera d), della l.r. 20/2011, ritenendo che il testuale significato della norma impugnata ha un contenuto meramente pro-

grammatico («La Regione promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a[...]»), senza introdurre alcuna disciplina sostanziale in ordine alle misure concrete per effettuare il previsto miglioramento dell'utilizzo dell'interporto di Jesi, da cui dovrebbe derivare, come conseguenza di fatto, la liberazione di spazi nell'area portuale di Ancona. Essa, dunque, risulta inidonea ad invadere ambiti costituzionalmente riservati allo Stato (ex plurimis: sentenze n. 94, n. 43 e n. 8 del 2011; n. 308 del 2009).

Sono state inoltre respinte le questioni di costituzionalità sollevate in via incidentale sulla l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile) e sulla l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), come modificata dall'articolo 22 della l.r. 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), e dall'articolo 18 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)» per manifesta inammissibilità.

Parte II

*Attività istituzionale
dell'Assemblea*




SEDUTE E ATTI

1. Sedute dell'Assemblea

Nell'anno 2012 l'Assemblea legislativa delle Marche si è riunita in 36 sedute, la prima il 17 gennaio 2012 e l'ultima il 19 dicembre 2012.

Numero sedute Assemblea legislativa IX legislatura distinto per anno

Anno	Sedute
2010 (apr./dic.)	31
2011	36
2012	36
Totale	103




2. Atti approvati


L'Assemblea legislativa regionale nell'anno 2012 ha approvato 130 atti, di cui 46 deliberazioni legislative, 2 deliberazioni regolamentari, 23 deliberazioni, 20 mozioni, 10 ordini del giorno, 19 risoluzioni e 10 nomine.

Atti approvati anno 2012 distinti per tipologia

Deliberazioni legislative	46
Deliberazioni regolamentari	2
Deliberazioni (paa – pdd)	23
Mozioni	20
Ordini del giorno	10
Risoluzioni	19
Nomine	10
Totale	130




Percentuale atti approvati anno 2012 distinti per tipologia



Atti approvati distinti per tipologia IX legislatura distinti per anno

Atti approvati	2010 (apr./dic.)	2011	2012	Totale
Deliberazioni legislative	14	30	46	90
Deliberazioni regolamentari	---	1	2	3
Deliberazioni amministrative	17	20	23	60
Mozioni	30	28	20	78
Ordini del giorno	20	14	10	44
Risoluzioni	19	26	19	64
Nomine	8	2	10	20
Totale	108	121	130	359



SINDACATO ISPETTIVO


1. Atti di sindacato ispettivo

Nell'anno 2012 sono stati presentati 497 atti di sindacato ispettivo; in particolare 21 interpellanze e 476 interrogazioni, di cui 419 a risposta orale e 57 a risposta scritta.

Nel medesimo anno sono stati discussi/evasi 196 atti ispettivi; in particolare 18 interpellanze e 178 interrogazioni, di cui 162 a risposta orale e 16 a risposta scritta.


Atti di sindacato ispettivo presentati e discussi/evasi anno 2012

Atti		Presentati	Discussi/Evasi
Interpellanze		21	18
Interrogazioni	risposta orale	419	162
	risposta scritta	57	16
Totale		497	196



Atti di sindacato ispettivo presentati e discussi/evasi IX legislatura differenziati per anno

Atti		2010 (apr./dic.)		2011		2012		Totale	
		pres.	evasi	pres.	evasi	pres.	evasi	pres.	evasi
(presentate) Interpellanze (evase)		14	12	14	14	21	18	49	44
(presentate) Interrogazioni (evase)	resp. orale	195		306		419		920	
	resp. scritta	45		51		57		153	
	totale	240		357		476		1.073	
	resp. orale		161		162		162		485
	resp. scritta		18		14		16		48
	totale		179		176		178		533
Totale presentati		254		371		497		625	
Totale evasi			191		190		196		577




2. Iniziativa degli atti di sindacato ispettivo


Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva la prevalenza quantitativa di atti presentati dalla maggioranza e la quasi assenza di iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta maggioranza/minoranza).

Atti di sindacato ispettivo presentati per tipo di iniziativa anno 2012

Iniziativa	Interpellanze	Interrogazioni	Totale
Maggioranza	5	274	279
Minoranza	16	195	211
Mista	---	7	7
Totale	21	476	497




Distribuzione percentuale atti di sindacato ispettivo presentati per tipo di iniziativa anno 2012




Atti di sindacato ispettivo presentati IX legislatura distinti per tipo di iniziativa e per anno

Iniziativa	Interpellanze	Interrogazioni	Totale
Anno 2010 (apr./dic.)			
Maggioranza	3	51	54
Minoranza	11	189	200
Mista	---	---	---
Totale	14	240	254
Anno 2011			
Maggioranza	5	195	200
Minoranza	8	153	161
Mista	1	9	10
Totale	14	357	371
Anno 2012			
Maggioranza	5	274	279
Minoranza	16	195	211
Mista	---	7	7
Totale	21	476	497
Totale legislatura	49	1.073	1.122



Distribuzione percentuale atti di sindacato ispettivo presentati IX legislatura distinti per tipologia



3. Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di sindacato ispettivo

Valutando i dati sotto il profilo del tasso di successo dell'iniziativa e, cioè, il rapporto tra gli atti presentati e quelli discussi o che hanno avuto risposta, come nel caso delle interrogazioni a risposta scritta, si rileva che nel 2012 le interpellanze hanno avuto un tasso di successo del 85,71%, mentre le interrogazioni del 37,39%.


Tasso di successo iniziativa interpellanze anno 2012 distinto in base al soggetto dell'iniziativa

Interpellanze iniziativa	Interpellanze presentate	Interpellanze discusse	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	5	5	100,00%	---
Minoranza	16	13	81,25%	---
Mista	---	---	---	---
Totale	21	18		85,71%

Tasso di successo iniziativa interpellanze IX legislatura distinto per anno in base al soggetto dell'iniziativa


Interpellanze iniziativa	Anno	Interpellanze presentate	Interpellanze discusse	Tasso di successo
Maggioranza	2010 (apr./dic.)	3	3	100,00%
	2011	5	5	100,00%
	2012	5	5	100,00%
	Totale	13	13	100,00%
Minoranza	2010 (apr./dic.)	11	9	81,82%
	2011	8	8	100,00%
	2012	16	13	81,25%
	Totale	35	30	85,71%
Mista	2010 (apr./dic.)	---	---	---
	2011	1	1	100,00%
	2012	---	---	---
	Totale	1	1	100,00%
Totale legislatura		49	44	89,80%

Tasso di successo iniziativa interpellanze IX legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa



Tasso di successo iniziativa interrogazioni anno 2012 distinto in base al soggetto dell'iniziativa


Interrogazioni iniziativa	Interrogazioni presentate	Interrogazioni evase	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	274	75	27,37%	---
Minoranza	195	100	51,28%	---
Mista	7	3	42,86%	---
Totale	476	178	---	37,39%



Tasso di successo iniziativa interrogazioni IX legislatura distinto per anno in base al soggetto dell'iniziativa

Interrogazioni iniziativa	Anno	Interrogazioni presentate	Interrogazioni discusse	Tasso di successo
Maggioranza	2010 (apr./dic.)	51	37	72,55%
	2011	195	85	43,59%
	2012	274	75	27,37%
	Totale	520	197	37,88%
Minoranza	2010 (apr./dic.)	189	142	72,13%
	2011	153	84	54,90%
	2012	195	100	51,28%
	Totale	537	326	60,71%
Mista	2010 (apr./dic.)	---	---	---
	2011	9	7	77,78%
	2012	7	3	42,86%
	Totale	16	10	62,50%
Totale legislatura		1.073	533	49,67%

Tasso di successo iniziativa interrogazioni IX legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa



INDIRIZZO POLITICO


1. Atti di indirizzo politico

Nell'anno 2012 sono stati presentati 242 atti di indirizzo politico; in particolare: 207 mozioni, 12 ordini del giorno e 23 risoluzioni.

Nel medesimo anno sono stati, invece, discussi 127 atti di indirizzo politico; in particolare: 93 mozioni, 12 ordini del giorno e 22 risoluzioni.


Atti di indirizzo politico anno 2012

Atti	Mozioni	Ordini del giorno	Risoluzioni	Totale
presentati	207	12	23	242
discussi	93	12	22	127
approvati	60 <small>(di cui 39 approvata la risoluzione)</small>	10	18	88
non approvati	2	1	4	7
ritirati	31	1	---	32
decaduti	---	---	---	---



Atti di indirizzo politico IX legislatura differenziati per anno


Tipologia	Presentati	Discussi	Approvati	Non approvati	Ritirati	Decaduti
2010 (apr./dic.)						
Mozioni	90	62	39 (di cui 11 risoluzioni)	8	15	---
Ordini del giorno	28	28	20	4	4	---
Risoluz.ni	16	16	12	3	1	---
Totale	134	106	71	15	20	---
2011						
Mozioni	146	72	49 (di cui 25 risoluzioni)	5	18	---
Ordini del giorno	22	22	15	5	2	---
Risoluz.ni	30	30	26	3	1	---
Totale	198	124	90	13	21	---
2012						
Mozioni	207	93	60 (di cui 39 risoluzioni)	2	31	---
Ordini del giorno	12	12	10	1	1	---
Risoluz.ni	23	22	18	4	---	---
Totale	242	127	88	7	32	---
Totale legislatura	574	357	249	35	73	---

Atti di indirizzo politico IX legislatura**2. Iniziativa degli atti di indirizzo politico**


Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva la prevalenza quantitativa di atti presentati dalla maggioranza.

Atti di indirizzo politico presentati per tipo di iniziativa anno 2012

Iniziativa	Mozioni	Ordini del giorno	Risoluzioni	Totale
Maggioranza	108	2	6	116
Minoranza	74	2	2	78
Mista	25	8	15	48
Totale	207	12	23	242




Distribuzione percentuale atti di indirizzo politico presentati per tipo di iniziativa anno 2012




Atti di indirizzo politico presentati IX legislatura distinti per tipo di iniziativa e per anno


Iniziativa	Mozioni	Ordini del giorno	Risoluzioni	Totale
2010 (apr./dic.)				
Maggioranza	30	16	2	48
Minoranza	53	6	4	63
Mista	7	6	10	23
Totale	90	28	16	134
2011				
Maggioranza	81	11	8	100
Minoranza	49	6	2	57
Mista	16	5	20	41
Totale	146	22	30	198
2012				
Maggioranza	108	2	6	116
Minoranza	74	2	2	78
Mista	25	8	15	48
Totale	207	12	23	242
Totale legislatura	443	62	69	574



Atti di indirizzo politico presentati IX legislatura distinti per tipologia



Distribuzione percentuale atti di indirizzo politico presentati IX legislatura distinti per tipologia




3. Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di indirizzo politico

Valutando i dati sotto il profilo del tasso di successo dell'iniziativa e, cioè, il rapporto tra gli atti presentati e quelli discussi, si rileva che nel 2012 le mozioni hanno avuto un tasso di successo del 44,93%, gli ordini del giorno del 100% e le risoluzioni del 95,65%.

Tasso di successo iniziativa mozioni anno 2012 distinto in base al soggetto dell'iniziativa


Mozioni iniziativa	Mozioni presentate	Mozioni discusse	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	108	46	42,59%	
Minoranza	74	30	40,54%	
Mista	25	17	68,00%	
Totale	207	93		44,93%



Tasso di successo iniziativa mozioni IX legislatura distinto per anno in base al soggetto dell'iniziativa

Mozioni iniziativa	Anno	Mozioni presentate	Mozioni discusse	Tasso di successo
Maggioranza	2010 (apr./dic.)	30	19	63,33%
	2011	81	36	44,44%
	2012	108	46	42,59%
	Totale	219	101	46,12%
Minoranza	2010 (apr./dic.)	53	36	67,92%
	2011	49	25	51,02%
	2012	74	30	40,54
	Totale	176	91	51,70%
Mista	2010 (apr./dic.)	7	7	100%
	2011	16	11	68,75%
	2012	25	17	68,00%
	Totale	48	35	72,92%
	Totale (apr./dic.) 2010	90	62	68,89%
	2011	146	72	49,31%
	2012	207	93	44,93%
Totale legislatura		443	227	51,24%

Tasso di successo iniziativa mozioni IX legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa



Tasso di successo iniziativa ordini del giorno anno 2012 distinto in base al soggetto dell'iniziativa

Ordini del giorno iniziativa	Ordini del giorno presentati	Ordini del giorno discussi	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	2	2	100,00%	
Minoranza	2	2	100,00%	
Mista	8	8	100,00%	
Totale	12	12		100%

Tasso di successo iniziativa ordini del giorno IX legislatura distinto per anno in base al soggetto dell'iniziativa

Ordini del giorno iniziativa	Anno	Ordini del giorno presentati	Ordini del giorno discussi	Tasso di successo
Maggioranza	2010 (apr./dic.)	16	16	100,00%
	2011	11	11	100,00%
	2012	2	2	100,00%
	Totale	29	29	100,00%
Minoranza	2010 (apr./dic.)	6	6	100,00%
	2011	6	6	100,00%
	2012	2	2	100,00%
	Totale	14	14	100,00%
Mista	2010 (apr./dic.)	6	6	100,00%
	2011	5	5	100,00%
	2012	8	8	100,00%
	Totale	19	19	100,00%
	Totale 2010 (apr./dic.)	28	28	100,00%
	2011	22	22	100,00%
	2012	12	12	100,00%
Totale legislatura		62	62	100,00%

Tasso di successo iniziativa risoluzioni anno 2012 distinto in base al soggetto dell'iniziativa

Risoluzioni iniziativa	Risoluzioni presentate	Risoluzioni discusse	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	6	6	100%	
Minoranza	2	2	100%	
Mista	15	14	93,33%	
Totale	23	22		95,65%

Tasso di successo iniziativa risoluzioni IX legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa

Risoluzioni iniziativa	Anno	Risoluzioni presentate	Risoluzioni discusse	Tasso di successo
Maggioranza	2010 (apr./dic.)	2	2	100,00%
	2011	8	8	100,00%
	2012	6	6	100,00%
	Totale	16	16	100,00%
Minoranza	2010 (apr./dic.)	4	4	100,00%
	2011	2	2	100,00%
	2012	2	2	100,00%
	Totale	8	8	100,00%
Mista	2010 (apr./dic.)	10	10	100,00%
	2011	20	20	100,00%
	2012	15	14	93,33%
	Totale	45	44	97,78%
	Totale 2010 (apr./dic.)	16	16	100,00%
	2011	30	30	100,00%
	2012	23	22	95,65%
Totale legislatura		69	68	98,55%

NOMINE E DESIGNAZIONI

1. Premessa

Le nomine di spettanza della Regione sono disciplinate dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34.

Tale legge si applica a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi a cura degli organi statutari della Regione sulla base di leggi, regolamenti, Statuti e convenzioni in organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.

Le nomine effettuate dall'Assemblea legislativa regionale non esauriscono il totale delle nomine di spettanza della Regione, in quanto le norme istitutive degli organismi attribuiscono anche alla Giunta regionale e al Presidente della Giunta la relativa competenza.

In particolare, spettano all'Assemblea legislativa regionale oltre le nomine e designazioni previste nella citata l.r. 34/1996, anche quelle a essa espressamente attribuite da norme di legge statale, dallo Statuto regionale, dagli Statuti di altri enti e da norme regionali, nonché quelle per le quali sono previsti la garanzia della presenza della minoranza o il voto limitato o quando i rappresentanti della Regione da eleggere sono in numero superiore a due.

Sono, invece, di competenza della Giunta regionale le nomine e le designazioni attribuite genericamente alla Regione e quelle non spettanti all'Assemblea legislativa o non attribuite al Presidente della Giunta regionale dalle vigenti leggi dello Stato.

2. Analisi delle nomine e designazioni


Nell'anno 2012 l'Assemblea legislativa e il suo Presidente hanno effettuato nomine e designazioni relative a 29 organismi di 22 enti: per 6 enti ha proceduto alla nomina o designazione in 2 organi.

In particolare, nell'anno di riferimento sono state effettuate 31 nomine e 15 designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa regionale. Di queste 46 cariche, 16 sono state deliberate dalla stessa Assemblea, mentre le altre 30 sono state conferite dal suo Presidente: 26 nell'esercizio dei poteri sostitutivi.


Tra i 31 nominati sono compresi anche 2 componenti il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) e 2 componenti il Consiglio delle auto-

mie locali (CAL), che devono essere tutti nominati “ope legis” con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale.

Nomine e designazioni effettuate dall'Assemblea legislativa regionale nell'anno 2012¹⁷




Nomine e designazioni effettuate dall'Assemblea legislativa nell'anno 2012 con indicazione del numero degli enti e degli organismi




¹⁷ Nelle tabelle e figure del presente paragrafo per “eletti” si intendono i soggetti nominati e designati dall'Assemblea legislativa regionale o dal suo Presidente.

Nomine e designazioni, con indicazione del numero degli enti e degli organismi, effettuate dall'Assemblea legislativa regionale e dal suo Presidente nell'anno 2012

Soggetto che ha effettuato la nomina o designazione	n. enti	n. organismi	n. eletti
Assemblea legislativa	10	10	16
Presidente dell'Assemblea	14	19	30
Totale	24¹⁸	29	46



Percentuale nomine e designazioni effettuate dall'Assemblea legislativa e dal suo Presidente



¹⁸ Il numero reale di enti interessati è 22, in quanto all'interno di 2 di essi l'Assemblea legislativa e il suo Presidente hanno provveduto rispettivamente all'elezione e alla nomina dei componenti degli organismi di competenza.

3. Analisi della rappresentanza di genere


Per promuovere il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne e l'incremento della loro partecipazione alla vita politica, economica, sociale, la legge in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione è stata modificata da ultimo della legge regionale 23 luglio 2012, n. 23. Tale modifica non ha trovato però applicazione nell'anno in esame, in quanto la Giunta regionale non ha adottato i relativi regolamenti di attuazione.

Dei 46 candidati eletti nell'anno 2012, 6 sono donne con un rapporto di 1 donna ogni 7 uomini: c'è stato un calo complessivo di circa il 3% rispetto al 2011, in cui il rapporto era pressappoco di 1 a 1. E' da precisare che all'inizio della IX legislatura è stato ricostituito un organismo che "ope legis" è composto da 21 donne e che una di queste è stata sostituita nell'anno 2012.


Nomine e designazioni, con indicazione del numero degli organismi, effettuate dall'Assemblea legislativa regionale e dal suo Presidente IX legislatura differenziate per genere

Anno	Organismi		Eletti Assemblea			Eletti Presidente Assemblea			Totale Eletti		
			D.	U.	T.	D.	U.	T.	D.	U.	T.
2010 (apr./dic.)	16	8	22	11	33	8	37	45	30	48	78
		8									
2011	14	2	1	7	8	5	24	29	6	31	37
		12									
2012	29	10	3	13	16	3	27	30	6	40	46
		19									
Totale	30	20	26	31	57	16	88	104	42	119	161
		39									

Legenda: D. = donne U. = uomini T. = totale



Percentuale della presenza femminile e maschile nelle nomine e designazioni effettuate nella IX legislatura



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. Sedute del Consiglio delle autonomie locali

Nel 2012 il Consiglio delle Autonomie Locali ha svolto sedici sedute con all'ordine del giorno temi inerenti l'ordinamento istituzionale, lo sviluppo economico, i servizi alla persona e alla comunità, la finanza e la contabilità pubblica. Particolare rilievo è stato dato alle problematiche finanziarie regionali e degli enti locali, nonché a quelle di riordino istituzionale.

In diverse sedute hanno partecipato Assessori e Consiglieri regionali. Per l'approfondimento degli atti, frequentemente, sono intervenuti funzionari e dirigenti regionali.

La successiva tabella 1 contiene il numero delle sedute, suddivise per anno, effettuate dal CAL dalla sua istituzione.

Tabella 1

Anno	Numero sedute
2009	3
2010	8
2011	15
2012	16

Nel corso del 2012, secondo quanto stabilito dal comma 2, articolo 6, della l.r. 4/2007, si è provveduto al rinnovo del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio delle Autonomie Locali si è altresì avvalso della facoltà di cui ai commi 5 e 7, articolo 11 della l.r. 4/2007 in ordine a proposte emerse nell'ambito delle determinazioni di propria competenza, nonché al fine della promozione di una questione di legittimità costituzionale contro il d.l. 95/2012.

2. Atti

Quale organo con funzioni consultive il Consiglio delle Autonomie Locali ha orientato prevalentemente la propria attività nella formulazione di pareri obbligatori sugli atti di competenza, nel rispetto, per la gran parte dei casi, del termine dei quindici giorni, previsto dalla legge regionale istitutiva e, nei casi di urgenza, su atti la cui assegnazione ha previsto la riduzione dei termini, attraverso sedute straordinarie.

Come indicato nella tabella 2 nel 2012 gli atti assegnati al CAL sono stati 102, di cui:

Tabella 2

Atti assegnati	
Proposte di legge	40
Proposte di atto amministrativo	14
Proposte di deliberazione	1
Proposte di regolamento	2
Deliberazioni di Giunta regionale	44
Rapporto	1
Totale	102

In media in ciascuna seduta sono stati esaminati 4 atti.

La tabella 3 riepiloga percentualmente i pareri espressi in rapporto alla tipologia degli atti.

Tabella 3

Atti	Relazioni	Pareri	% Pareri espressi
PDL	27	27	100%
PAA	13	9	69%
PDD	1	1	100%
PDR	1	1	100%

Tabella 4

Atti	DGR	Pareri	% Pareri espressi
DGR	44	34	77%

Nel corso dell'anno il CAL ha assunto 75 deliberazioni, di cui due, relative all'ipotesi di riordino delle Province e al patto di stabilità verticale; le altre 73 deliberazioni costituiscono pareri. Cinque sono gli atti di cui è stata richiesta l'assegnazione.

3. Pareri


Per quanto concerne il contenuto dei pareri espressi, quelli favorevoli (34), o comunque, favorevoli con osservazioni e/o condizioni (35) sono stati preponderanti.

Tre sono stati i pareri contrari, su uno non è stata raggiunta la maggioranza per l'espressione dello stesso (tabella 5).

Tabella 5

Numero pareri	Esito
34	favorevole
35	favorevole con condizioni e osservazioni
3	contrario
1	per il quale non si è raggiunta una maggioranza per l'espressione del parere e sono state trasmesse le posizioni emerse nella discussione (DGR 0930-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Determinazione tariffe che i Comuni singoli o associati e le Comunità montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private"")

Ripartizione percentuale per tipo di parere



La tabella 6 riepiloga l'espressione dei pareri secondo le diverse tipologie di atti, ulteriormente dettagliata nei successivi allegati 1 e 2.

Tabella 6

Parere	PDL	PAA	PDD	PDR	Rapporto	DGR	Totale
	9	7	1	---	1	15	33
	15	2	---	1	---	19	37
	3	---	---	---	---	---	3
Totale	27	9	1	1	1	34	73

Allegato 1

I 35 favorevoli con condizioni e/o osservazioni sono stati i seguenti:

N. Parere	Condizioni	Osservazioni	Oggetto
2	No	Sì	PAA 0039-12 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "D.A. n. 30 del 26 luglio 2011 - Programmazione Rete Scolastica per l'anno scolastico 2012 - 2013" nuova titolazione "Programmazione rete scolastica per l'anno scolastico 2012/2013 Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale 26 luglio 2011, n. 30"
3	No	Sì	DGR 0044-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Attuazione DGR 1304/2011 e DGR 1610/2011 su Accordo di programma per provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente. Determinazione dei criteri e delle modalità per il cofinanziamento regionale dei costi scaturiti dalle misure e dai provvedimenti""
8	No	Sì	DGR 0074-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Criteri per l'attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinata, approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 11/2010, a sostegno di interventi di riparazione, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e bonifica ambientale effettuate dai Comuni""
11	Sì	No	PDL 0153-11 (TESTO BASE) ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero". ABBINATA ALLA PDL 0098-11.
17	Sì	No	PDR 0005-12 (Testo Base) ad iniziativa della Giunta regionale concernente : "Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2004, n.2 recante: 'Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistico ricreative". Abbinata alla PDR 0004-12.
18	Sì	Sì	PAA 0041-12 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Art. 6 comma 1 della l.r. 25/10/11 n. 18: Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla l.r. 12/10/2009, n. 24: Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Criteri per la redazione del Piano straordinario d'Ambito."

N. Parere	Condizioni	Osservazioni	Oggetto
22	Sì	No	DGR 0454-12 "Richiesta parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia""
23	No	Sì	DGR 0479-12 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente ed al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di regolamento regionale concernente: "Disciplina del Commercio in sede fissa in attuazione del Titolo II Capo I della L.R. 27/09 (Testo Unico in materia di Commercio)""
27	No	Sì	PDL 0155-11 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Riordino degli enti di gestione dei parchi naturali regionali. Modifiche della legge regionale 28 aprile 1994 n. 15 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali)"
31	Sì	No	DGR 0483-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione Schema di Convenzione prevista dall'art. 7, comma 1 della L.R. 12.10.2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati""
33	No	Sì	DGR 0580-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Indirizzi programmatici per l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2012 per progetti ed eventi a sostegno delle attività inerenti alla raccolta differenziata, coerenti con i macroobiettivi della Strategia Regionale d'Azione Ambientale per la Sostenibilità (STRAS) approvata con DACR 44/2007 e con gli indirizzi in materia ambientale del Programma di Governo della IX legislatura 2010 - euro 25.992,00 cap. 42201801""
34	Sì	No	DGR 0741-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente "Disciplina del Servizio sperimentale Nidi domiciliari" ai sensi della L.R. n. 9/2003, articolo 2, comma 1, lettera c) e determinazione dei criteri e delle modalità per la corresponsione di contributi alle famiglie che usufruiscono del Servizio, a valere sulla quota del fondo statale per le politiche della famiglia di cui all'intesa Stato-Regioni del 7 ottobre 2010, pari ad euro 1.250.000,00""

N. Parere	Condizioni	Osservazioni	Oggetto
36	No	Si	DGR 0739-12 " Richiesta di parere alla Commissione consiliare competente e al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione recante: "Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Attuazione della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)""
39	Si	No	DGR 0740-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 7/95 art.3 comma 6 - Osservazioni della Giunta regionale sul Piano faunistico provinciale della Provincia di Ancona""
43	No	Si	PAA 0047-12 ad iniziativa della Giunta Regionale concernente : "Art. 138 - D. Lgs 112/98 - Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per l'anno scolastico 2013/2014"
45	No	Si	PDL 0195-12 ad iniziativa della Giunta regionale concernente : "Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1997 n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive)"
46	No	Si	DGR 0929-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: Attuazione del Piano Sociale 2012-2014 - Criteri di riparto agli enti locali e agli Ambiti Territoriali Sociali del Fondo Unico per le Politiche Sociali"
50	No	Si	DGR 1060-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema concernente: "Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Decreto Legge n. 39/2009 convertito con Legge n. 77/2009 articolo 11. Direttive per gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 punti "b) e c)" dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007/2012""
51	No	Si	DGR 1103-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Linee di Indirizzo per la redazione degli atti di deposito presso gli uffici degli ex Geni Civili delle Province della Regione Marche, relativi al collaudo statico, alla relazione a strutture ultimate ed al certificato di conformità""

N. Parere	Condizioni	Osservazioni	Oggetto
52	No	Si	DGR 1162-12 "Richiesta di parere alla Commissione consiliare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. n. 13/09 art. 6 - Programma annuale regionale degli interventi a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati per l'anno 2012. Criteri di riparto delle risorse""
53	Si	No	DGR 1161-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente "Modifiche alla D.G.R. n. 865 dell'11/06/2012 Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia""
54	No	Si	DGR 1159-12 " Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Art. 18 L.R. 24/2009 - Potere sostitutivo - Costituzione A.T.A.""
55	No	Si	DGR 1160-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "L. 23.12.1998, n. 448, art. 27 - D.P.C.M. 05.08.99, n. 320 - D.P.C.M. 04.07.2000 n. 226 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici""
56	No	Si	PDL 0232-12 (testo base) ad iniziativa dei consiglieri Comi, Mezzolani concernente: "Nuove norme in materia di servizio farmaceutico".Abbinata alla PDL 0200-12.
57	No	Si	PDL 0216-12 0223-12 0228-12 0244-12 0245-12 Testo Unificato 4a Commissione "Individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti alimentati da biomasse o biogas"
61	Si	No	PDL 0090-11 (TESTO BASE) ad iniziativa della Giunta regionale "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua" Abbinata alle PDL 89-11 e PDL 99-11. 2a Relazione.
63	Si	No	PDL 0236-12 ad iniziativa dei consiglieri Sciapichetti, Orteni, Perazzoli, Traversini, Giancarli, Busilacchi concernente : "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica"
66	No	Si	DGR 1405-12 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione recante "Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)""

N. Parere	Condizioni	Osservazioni	Oggetto
67	Si	No	PDL 0203-12 (TESTO BASE) ad iniziativa della Giunta regionale concernente : "Promozione dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale". Abbinata alle PDL 0185-12 e PDL 0205-12.
68	Si	Si	PDL 0258-12 ad iniziativa della Giunta Regionale concernente: "Assestamento del bilancio 2012"
69	No	Si	DGR 1468-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 7/95 art. 3, comma 6 - Osservazioni della Giunta regionale sul Piano faunistico provinciale della Provincia di Fermo"
70	Si	No	DGR 1507-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: LR 32/01 DGR 1301/12. Revoca DGR 825/02 concernente: Revoca della DGR 2863/98 ad oggetto "LR 11/98 artt. 10 e 22. Interventi di promozione e sviluppo dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile". LR 32/01, art. 14, comma 2. Indirizzi per la gestione ed approvazione del regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile. Approvazione nuovo regolamento tipo per i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile"
71	No	Si	<ul style="list-style-type: none"> • PDL 0275-12 ad iniziativa della Giunta Regionale concernente: "Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015" • PDL 0274-12 ad iniziativa della Giunta Regionale concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Marche (Legge finanziaria 2013)"
72	No	Si	PDL 0077-11 ad iniziativa popolare concernente : "Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali"
74	No	Si	PDL 0156-11 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei comuni" nuova titolazione "Individuazione dei limiti demografici minimi delle unioni dei comuni e modificazione della legge regionale 1 luglio 2008 n.18 'Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali'" 2a Relazione

Allegato 2

I 3 pareri contrari hanno riguardato i seguenti atti:

N. Parere	Atto	Note
12	PDL 0148-11 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)" 2a relazione	con motivazioni nelle premesse
26	PDL 0133-11 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Istituzione dell'ente unico regionale per l'abitazione pubblica (EURAP) e soppressione degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) e modifiche alla legge regionale n. 36/2005"	con motivazioni nel deliberato
64	PDL 0225-12 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Norme in materia ambientale e di tutela del paesaggio"	con relazione

RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO EUROPEO

1. Partecipazione alla formazione del diritto europeo

Anche nel corso del 2012 è proseguita l'attività di partecipazione alla formazione del diritto europeo, attraverso le procedure previste dalla legislazione statale, con particolare riguardo al meccanismo c.d. di allerta precoce introdotto nel protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.



L'attività di partecipazione alla fase ascendente è stata svolta con continuità e ha visto la costante collaborazione delle strutture e dei funzionari della Giunta regionale competenti per la materia trattata, secondo un *modus operandi* che consente di pervenire ad una posizione

univoca dell'amministrazione regionale considerata nel suo complesso. In questo modo si è data compiuta attuazione a quanto previsto dalla legge regionale n. 14 del 2006, che in tema di partecipazione alla formazione del diritto europeo stabilisce che la posizione della Regione sia unitaria e sia il frutto di una intesa posta in essere tra l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale.

Il coinvolgimento delle altre Commissioni assembleari si è tradotto nella missione istituzionale a Bruxelles del 27 – 29 marzo 2012, cui hanno preso parte il Presidente della VI Commissione e il Presidente e il Vicepresidente della IV Commissione che hanno incontrato gli europarlamentari italiani membri della Commissione trasporti in merito alla proposta di allungamento del Corridoio 1 Baltico – Adriatico da Ravenna fino ad Ancona; tale proposta che era stata oggetto di una procedura di *early warning* relativa al nuovo regolamento del

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM 2011 - 665 def del 19 ottobre 2011) cui l'Assemblea legislativa delle Marche ha preso parte nel dicembre 2011.

Per rendere più sistematica la partecipazione alla fase ascendente, ivi compresa la partecipazione alla Rete per il controllo del principio di sussidiarietà, la Commissione ha analizzato in modo approfondito il programma di lavoro della Commissione europea per il 2012, al fine di condividere con l'Aula i settori dei quali occuparsi. L'Aula si è espressa con una Risoluzione nel corso della seduta del 12 giugno 2012.

Nel 2012 l'Assemblea legislativa, in quanto già partner della Rete per il controllo del principio di sussidiarietà, è divenuta membro del coordinamento Regpex, che unisce tutte le Assemblee regionali europee dotate di poteri legislativi, al fine di arrivare ad una posizione comune da sottoporre al Comitato delle Regioni in ordine ad argomenti di rilievo ed interesse regionale.

Sempre per quanto riguarda la partecipazione alla procedura di “allerta precoce – *early warning*”, la Commissione ha sottoposto al voto dell'Aula una proposta di risoluzione riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) - COM (2011) 874 def del 12 dicembre 2011.

La Commissione ha inoltre partecipato alla consultazione promossa dal Comitato delle Regioni a maggio 2012 nell'ambito della rete di controllo sulla sussidiarietà in merito al settimo programma d'azione per l'ambiente (PAA): una migliore attuazione della legislazione dell'UE sull'ambiente”, proponendo una Risoluzione che è stata votata dall'Aula il 26 luglio 2012.

Nel corso del 2012 la Commissione ha proposto all'Aula la partecipazione al c.d. dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano, che costituisce una ulteriore forma di collaborazione tra istituzioni finalizzata a far pervenire alle istituzioni europee la posizione italiana in merito ad una determinata proposta di atto normativo europeo. Il dialogo politico si è svolto sul c.d. pacchetto appalti, vale a dire sulle nuove proposte di direttiva europea che dovrebbero sostituire la disciplina europea in materia di appalti pubblici a partire dal 2014. L'Aula si è espressa con una Risoluzione votata il 9 di ottobre 2012.

2. Funzione di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta regionale

Conformemente a quanto previsto dalla legge regionale n. 14 del 2006, la sessione comunitaria per il 2012 si è tenuta il 27 novembre 2012. La sessione è stata caratterizzata dall'analisi dello stato di attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee; al riguardo, la VI Commissione assembleare, competente in materia di risorse europee, ha svolto due giornate di incontri con il partenariato istituzionale, vale a dire il sistema delle autonomie locali, ed economico – sociale, incontrando i rappresentanti delle associazioni di categoria agricole ed extragricole e sindacali. Oltre che sugli aspetti di merito, il confronto si è sviluppato sugli scenari della prossima programmazione dei fondi europei relativi al periodo 2014 – 2020 e su come sarà necessario incrementare l'efficacia di queste risorse che saranno di certo quelle più consistenti sulle quali basare le politiche regionali di sviluppo e di coesione sociale.

Nel 2012 la Giunta regionale non ha invece predisposto la proposta di legge comunitaria regionale.

ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CLAUSOLE VALUTATIVE

1. Funzione di controllo e valutazione

Lo Statuto della Regione Marche dispone all'articolo 21 che l'Assemblea legislativa esercita tramite le Commissioni funzioni di controllo sull'attuazione e sugli effetti delle leggi regionali.

Diversi sono gli strumenti attraverso cui viene applicata la suddetta disposizione statutaria.

Il primo è rappresentato dalle clausole valutative cioè specifici articoli di legge in cui si attribuisce ai soggetti attuatori della legge stessa il compito di raccogliere informazioni sugli effetti delle politiche legislative introdotte e di trasmetterli al Consiglio. A partire dal 2007 sono state introdotte clausole valutative nelle seguenti leggi:

- legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5;
- legge regionale 29 aprile 2008, n. 8;
- legge regionale 27 maggio 2008, n. 9;
- legge regionale 17 giugno 2008, n. 14;
- legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24;

Tra gli strumenti di valutazione previste a livello legislativo si segnala l'introduzione nell'ordinamento regionale del bilancio di genere e del rapporto sulla condizione femminile (legge regionale 22 luglio 2012, n. 23). Il bilancio di genere è redatto dalla Giunta Regionale e costituisce strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità. Mediante il suddetto bilancio la Regione valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla redistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico; analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori di intervento pubblico; evidenzia l'utilizzo del bilancio per definire le priorità politiche e individuare strumenti meccanismi e azioni per raggiungere la parità fra uomini e donne.

Il rapporto sulla condizione femminile contiene, invece, informazioni e dati qualitativi e quantitativi sull'andamento demografico, sull'occupazione femminile, sui servizi esistenti, sui livelli di istruzione e formazione femminile nonché un monitoraggio sulle azioni poste in essere dalla Regione in attuazione della legge n. 23/2013.

Una ulteriore linea d'azione nel versante della valutazione delle politiche regionali è stata l'avvio di un'analisi sull'attuazione delle azioni a sostegno dei cittadini colpiti dalla crisi economica mediante il finanziamento dei fondi anti crisi approvati con legge finanziaria regionale.

E' inoltre continuata nel 2012 l'adesione alle attività del progetto CapiRE (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli interventi regionali), promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome per sviluppare la cultura della valutazione delle politiche al fine di predisporre eventuali aggiustamenti e modifiche sul piano legislativo e gestionale. Nell'ambito di tale progetto la Regione ha partecipato all'analisi comparata delle politiche regionali inerenti il settore dell'agriturismo. A tal fine è stata autorizzata dall'Ufficio di Presidenza un'indagine conoscitiva richiesta dalla competente Commissione. Per la migliore conduzione dell'indagine è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico composto da funzionari della Giunta e dell'Assemblea che ha provveduto alla raccolta di dati e di informazioni necessari alla valutazione. I dati sono stati inviati alla Regione capofila dell'indagine (Regione Toscana).

Oltre all'attività di valutazione ex post delle politiche regionali è stata autorizzata dall'Ufficio di Presidenza un'indagine conoscitiva sulle medicine non convenzionali volta ad una analisi ex ante di due proposte di legge all'esame della competente Commissione.

Nel corso dell'anno 2012 l'Assemblea legislativa ha ricevuto relazioni in risposta a norme di rendicontazione previste da specifiche leggi regionali.

Le relazioni sono state trasmesse dalla Giunta regionale e dall'Ombudsman.

Ciascuna relazione è stata redatta sulla base delle indicazioni normative di riferimento, secondo criteri definiti autonomamente e con la finalità di rendere conto delle iniziative assunte e dell'impiego dei finanziamenti assegnati.

2. Rapporto sull'attività dell'Ombudsman regionale

L'Ombudsman svolge le funzioni di Difensore civico, di Garante dei diritti dei cittadini stranieri immigrati, di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di Garante dei diritti dei detenuti.

Il rapporto viene redatto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale istitutiva (l.r. n. 23/2008) che ne stabilisce anche le procedure:

“1. L'Autorità invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse in Assemblea secondo le modalità indicate dal Regolamento interno della medesima. Esse sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, d'intesa con l'Autorità.

3. L'Autorità è ascoltata dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime.”

La relazione, relativa all'anno 2011, contiene per ciascuna delle funzioni attribuite, indicazioni e dati sull'attività svolta nell'anno di riferimento, organizzati secondo due aspetti essenziali: il primo relativo agli elementi formali dei procedimenti amministrativi (numero dei fascicoli, esito dei casi trattati, provenienza degli utenti, rendiconto finanziario), il secondo relativo alla definizione del contesto e delle modalità di intervento mediante l'indicazione di dati statistici, delle problematiche esistenti ed affrontate, delle azioni poste in essere per trattare tali problematiche. La relazione è stata illustrata dall'Ombudsman alle competenti Commissioni in apposite audizioni.

3. Rapporto sullo stato di attuazione della l.r. n. 46/95

La relazione trasmessa dalla Giunta regionale riguarda l'attuazione della legge regionale n. 46/1995 in materia di politiche giovanili nell'anno 2011.

La relazione è stata trasmessa in ottemperanza alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 6.

“Attuazione del programma triennale di interventi

1. *omissis*

2. Entro il 30 giugno di ogni anno la giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, corredata dei pareri dell'osservatorio regionale sulla condizione giovanile ed adolescenziale e del coordinamento regionale degli informa-giovani, nonché sullo stato di attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale”.

La relazione contiene:

- indicazione dei progetti correlata ai territori e alle risorse finanziarie impiegate;
- definizione dei destinatari elementi di forza e criticità.

4. Rapporto annuale sullo stato di attuazione del piano triennale dei beni e attività culturali di cui alla l.r. n. 4/2010

Il rapporto trasmesso dalla Giunta regionale riguarda l'attuazione delle politiche regionali in materia di beni e attività culturali.

Il rapporto è redatto e trasmesso ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. n. 4/2010.

Il rapporto contiene dati e informazioni sul contesto socio-economico del settore, lo stato di attuazione delle azioni previste dal programma, il quadro complessivo dei progetti e delle azioni poste in essere dalla Regione nel settore e la relativa fonte di finanziamento, le modalità di utilizzo degli indicatori per la verifica di efficacia e di efficienza della politica regionale, introdotti nel piano ai sensi della l.r. n. 4/2010.

A P P E N D I C E

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI MACROSETTORI E DELLE MATERIE DI INTERVENTO LEGISLATIVO

A. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

A.1. ASPETTI ISTITUZIONALI

- A.1.1. Statuto - Stemma e gonfalone
- A.1.2. Organi regionali
- A.1.3. Consiglieri e assessori regionali - Gruppi consiliari
- A.1.4. Organismi di garanzia e altri organismi regionali
- A.1.5. Elezioni
- A.1.6. Partecipazione
- A.1.7. Rapporti interregionali e con lo Stato
- A.1.8. Rapporti internazionali e con l'Unione Europea
- A.1.9. Adesione a enti, fondazioni associazioni e organismi vari

A.2. AMMINISTRAZIONE REGIONALE

- A.2.1. Disposizioni generali
- A.2.2. Attività amministrativa
- A.2.3. Ordinamento degli uffici e del personale
- A.2.4. Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali

A.3. ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI

- A.3.1. Disposizioni generali
- A.3.2. Riordino territoriale - Modifiche denominazioni
- A.3.3. Polizia locale - Agenti di vigilanza
- A.3.4. Enti a carattere regionale

B. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

B.1. ARTIGIANATO - INDUSTRIA

- B.1.1. Disposizioni generali

B.2. LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO

- B.2.1. Disposizioni generali
- B.2.2. Professioni Mestieri

- B.3. COOPERAZIONE**
 B.3.1. Disposizioni generali
 B.3.2. Cooperazione agricola
 B.3.3. Cooperazione extragricola
- B.4. ENERGIA**
 B.4.1. Disposizioni generali
- B.5. MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE**
 B.5.1. Disposizioni generali
 B.5.2. Cave e torbiere - Miniere
 B.5.3. Acque minerali e termali
- B.6. COMMERCIO**
 B.6.1. Disposizioni generali
 B.6.2. Fiere e mercati
 B.6.3. Tutela dei consumatori
- B.7. TURISMO**
 B.7.1. Disposizioni generali
 B.7.2. Strutture ricettive
 B.7.3. Agriturismo - Turismo rurale
- B.8. AGRICOLTURA E FORESTE**
 B.8.1. Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
 B.8.2. Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
 B.8.3. Boschi e foreste - Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna
 B.8.4. Usi civici
- B.9. CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA**
 B.9.1. Disposizioni generali
 B.9.2. Protezione della fauna - Attività venatoria
 B.9.3. Pesca - Acquacoltura
- C. TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE**
- C.1. URBANISTICA**
 C.1.1. Disposizioni generali
- C.2. EDILIZIA**
 C.2.1. Disposizioni generali
 C.2.2. Edilizia abitativa
 C.2.3. Edilizia non abitativa

- C.3. AMBIENTE**
 - C.3.1. Disposizioni generali
 - C.3.2. Tutela e valorizzazione del paesaggio
 - C.3.3. Protezione della natura - Parchi e riserve naturali
 - C.3.4. Difesa del suolo - Risorse idriche - Bonifica
 - C.3.5. Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

- C.4. OPERE PUBBLICHE**
 - C.4.1. Disposizioni generali
 - C.4.2. Disciplina degli appalti

- C.5. VIABILITA'**
 - C.5.1. Disposizioni generali

- C.6. TRASPORTI**
 - C.6.1. Disposizioni generali
 - C.6.2. Servizi di trasporto
 - C.6.3. Porti - Aeroporti e aviosuperfici

- C.7. PROTEZIONE CIVILE**
 - C.7.1. Disposizioni generali
 - C.7.2. Eventi calamitosi

D. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

- D.1. SANITA'**
 - D.1.1. Disposizioni generali
 - D.1.2. Strutture e personale sanitari e ospedalieri
 - D.1.3. Alimentazione
 - D.1.4. Farmacie
 - D.1.5. Veterinaria

- D.2. SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA**
 - D.2.1. Disposizioni generali
 - D.2.2. Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti
 - D.2.3. Strutture assistenziali
 - D.2.4. Volontariato e associazionismo
 - D.2.5. Interventi di solidarietà
 - D.2.6. Previdenza complementare e integrativa

- D.3. ISTRUZIONE - FORMAZIONE**
 D.3.1. Disposizioni generali
 D.3.2. Istruzione scolastica e universitaria
 D.3.3. Formazione professionale
- D.4. BENI E ATTIVITA' CULTURALI**
 D.4.1. Disposizioni generali
 D.4.2. Beni culturali
 D.4.3. Attività culturali - Celebrazioni
 D.4.4. Spettacolo
- D.5. RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**
 D.5.1. Disposizioni generali
- D.6. INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE**
 D.6.1. Disposizioni generali
 D.6.2. Editoria - Telecomunicazione
- D.7. SPORT - TEMPO LIBERO**
 D.7.1. Disposizioni generali
- E. FINANZA**
- E.1. CONTABILITA' - PROGRAMMAZIONE**
 E.1.1. Disposizioni generali
 E.1.2. Bilanci - Leggi finanziarie
 E.1.3. Economato - Tesoreria
- E.2. TRIBUTI**
 E.2.1. Disposizioni generali
- E.3. SANZIONI AMMINISTRATIVE**
 E.3.1. Disposizioni generali
- E.4. DEMANIO E PATRIMONIO**
 E.4.1. Disposizioni generali

Stampato nel mese di dicembre 2013
dal Centro Stampa Digitale
dell'Assemblea legislativa delle Marche